

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

42° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 15
2 ^a - Giustizia	» 21
3 ^a - Affari esteri.....	» 30
4 ^a - Difesa	» 32
7 ^a - Istruzione.....	» 36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 44
11 ^a - Lavoro.....	» 46
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 54

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i> 58
--------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 60
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 65
RAI-TV	» 68

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 69
---	----------------

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 70
--------------------	----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal dottor Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, commi primo e terzo, del codice penale (diffamazione)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, che traggono origine da alcune espressioni pronunciate dall'*ex* senatore Giuseppe Fronzuti in un comizio a Sala Consilina durante la campagna elettorale del 1996; espressioni che sono state oggetto di querela da parte dell'onorevole Enzo Mattina, suo avversario diretto nel corso di quella competizione per l'elezione della Camera dei deputati.

In particolare, ricorda che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sala Consilina ha illustrato i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover trasmettere gli atti processuali al Senato, al fine di richiederne la deliberazione in materia di insindacabilità, facendo riferimento all'opportunità che l'organo parlamentare sia investito del problema dell'eventuale insindacabilità, benché allo stato non esista alcun provvedimento normativo che imponga l'adozione di tale particolare procedura di garanzia per le prerogative del parlamentare, anche a causa della mancata conversione dei decreti-legge a suo tempo emanati per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il dottor Giuseppe FRONZUTI, al quale rivolgono domande i senatori CONSOLO, PIROVANO, SCARABOSIO e FASSONE.

Congedato il dottor Fronzuti, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PIROVANO, CONSOLO, D'ONOFRIO, FASSONE, MARITATI, ZICCONI, CAVALLARO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del dottor Fronzuti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi la proposta formulata dal Presidente, incaricando il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

PEDRIZZI

indi del Presidente della 2^a Commissione

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(608) *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che nella seduta precedente le Commissioni riunite hanno concluso l'esame di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore EUFEMI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/608/1/2^a e 6^a

EUFEMI, CIRAMI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

valutate le problematiche connesse all'utilizzo dello strumento della *stock option*, anche alla luce di recenti episodi di amministratori

che privilegiano scelte personali rispetto a quelle della società e degli stessi risparmiatori, alterando negativamente il funzionamento del mercato finanziario;

valutata l'opportunità di introdurre limiti e condizioni per l'utilizzo dello strumento della *stock option* che meglio garantiscano la finalizzazione di tali strumenti per la crescita delle società, senza incidere negativamente sui meccanismi dei mercati finanziari;

impegna il Governo a prevedere opportune modificazioni alla disciplina della *stock option* stabilendo in particolare:

a) la fissazione di limiti ai vantaggi economici derivanti dall'utilizzo di *stock option* nei confronti di amministratori o dirigenti delle società, che non possono in ogni caso superare il limite di tre volte l'ammontare degli emolumenti complessivi annuali percepiti da tali soggetti;

b) la introduzione di forme di recupero e restituzione dei richiamati vantaggi economici nel caso in cui la società presenti una perdita civilistica nei tre esercizi successivi all'erogazione dei benefici legati alla *stock option*;

c) il divieto di utilizzo dello strumento della *stock option* a favore di amministratori operanti nell'ambito del sistema bancario e creditizio ai fini di tutela del risparmio e dei risparmiatori».

Il senatore CARUSO, relatore per gli aspetti di competenza della 2^a Commissione, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

Il sottosegretario VIETTI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno, a condizione che il dispositivo sia riformulato, sostituendo le parole: «prevedere opportune modificazioni alla disciplina della *stock option* stabilendo in particolare» con le seguenti: «riconsiderare la disciplina della *stock option* avendo riguardo a».

Il senatore EUFEMI riformula l'ordine del giorno come proposto dal rappresentante del governo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti l'ordine del giorno numero 1, che viene accolto, per essere riproposto all'esame dell'Assemblea.

Il presidente PEDRIZZI illustra il seguente ordine del giorno:

0/608/2/2^a e 6^a

PEDRIZZI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge 608,

premesso che la disciplina delle società per azioni deve garantire la tutela degli interessi dei finanziatori, dello Stato, dei soci e di tutti i por-

tatori di interesse, e che è necessario che le operazioni aziendali rilevanti siano sottoposte ad adeguati controlli amministrativi e contabili;

impegna il Governo a prevedere nel decreto legislativo di attuazione controlli specifici sui patrimoni dedicati ad uno specifico affare e controlli specifici sull'integrità del capitale sociale a seguito delle operazioni di recesso. Tali controlli, considerato l'interesse che rivestono per l'intera economia, dovranno necessariamente essere effettuati da professionisti indipendenti in possesso di adeguata formazione professionale».

Il relatore CARUSO valuta favorevolmente l'ordine del giorno.

Il sottosegretario VIETTI accoglie l'ordine del giorno numero 2 come raccomandazione.

Il presidente PEDRIZZI non insiste per la votazione di tale ordine del giorno.

Il senatore COSTA illustra il seguente ordine del giorno:

0/608/3/2^a e 6^a

COSTA, EUFEMI, GENTILE, DEGENNARO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

premesso che l'articolo 4, comma 8, lettera d), prevede l'introduzione di modelli di amministrazione delle società per azioni mutuati da esperienze straniere, le quali non prevedono la presenza del collegio sindacale;

ricordato come a seguito di un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati, è stato comunque previsto che per tutte le società per azioni, a prescindere dal modello di amministrazione prescelto, siano previste forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie affinché nei controlli da effettuare, sia sulle società quotate che su quelle non quotate, non si disperda il patrimonio di esperienza e di competenza che hanno accumulato le categorie professionali che hanno partecipato all'attività dei collegi sindacali, il quale patrimonio risulta anzi di estrema importanza in una fase di forte evoluzione della disciplina societaria».

L'ordine del giorno, prosegue l'oratore, si inserisce nella prospettiva di preservare la peculiare competenza dei revisori dei conti, esercitata non solo e non tanto attraverso il controllo documentale, ma anche con un con-

trollo sui comportamenti e sulla gestione concreta sulle società da parte degli amministratori.

Il relatore CARUSO esprime parere favorevole e il sottosegretario VIETTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Poiché il senatore COSTA insiste per la votazione dell'ordine del giorno, il presidente PEDRIZZI pone ai voti tale strumento di indirizzo che viene approvato.

Il senatore FRANCO Paolo dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/608/4/2^a e 6^a

Paolo FRANCO, AGONI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

premesso che

i consorzi agrari sono stati esclusi dalla nuova disciplina che verrà emanata con il decreto legislativo, mediante un emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 5;

ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, i consorzi agrari hanno assunto natura giuridica di società cooperative e hanno di conseguenza dovuto modificare il proprio ordinamento;

impegna il Governo

ad escludere dalla nuova disciplina del futuro decreto delegato unicamente i consorzi di cui alla legge sopracitata, che avranno i requisiti per essere considerati cooperative costituzionalmente riconosciute secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 5 della legge delega;

a prevedere l'obbligo per gli altri consorzi di trasformazione in altra tipologia di società, conseguendo in tal modo anche l'obiettivo di assicurare trasparenza e partecipazione dei soci nella gestione del consorzio».

Il relatore CARUSO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario VIETTI accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, a condizione di sostituire la formula del dispositivo con la seguente: «impegna il Governo ad assumere iniziative che riconoscano la particolare situazione dei consorzi di cui alla legge sopracitata, che avranno i requisiti per essere considerate cooperative costituzionalmente riconosciute secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 5 della legge delega.»

Il senatore Paolo FRANCO riformula in tal senso l'ordine del giorno e non insiste per la votazione dello stesso.

Il senatore EUFEMI dichiara di aggiungere la firma e di ritirare il seguente ordine del giorno:

0/608/5/2^a e 6^a

GRILLO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge 608, considerata la rilevante funzione sociale degli istituti della cooperazione assicurativa e delle società mutue assicuratrici;

invita il Governo a valutare, nell'ambito di attuazione della delega legislativa, la particolare natura degli istituti in premessa ai quali la normativa finora in essere ha consentito un'ampia diffusione sul territorio ed una solidità finanziaria a garanzia di tutti i soci».

Il senatore EUFEMI aggiunge la firma e illustra il seguente ordine del giorno, precedentemente sottoscritto anche dai senatori GRILLO e CALLEGARO:

0/608/6/2^a e 6^a

TAROLLI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

premesso:

che le mutue assicuratrici non vengono modificate dal disegno di legge delega;

che il rinvio operato dall'articolo 2547 del codice civile potrebbe ingenerare dubbi circa la applicabilità alle mutue assicuratrici della disciplina attuale delle società cooperative o di quella che scaturirà dall'esercizio del potere legislativo delegato;

che la realtà sociale e giuridico-economica di tali società si differenzia nettamente da quella delle società cooperative, tanto da essere applicabile la disciplina pubblicistica di garanzie delle imprese assicurative e tanto da essere oggetto di autonoma considerazione da parte del codice civile rispetto alle imprese cooperative e da essere escluse dalla legislazione generale delle cooperative;

impegna il Governo ad escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge delega le società mutue assicuratrici, alle quali continueranno ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina».

Egli fa presente inoltre che le società mutue assicuratrici rientrano a pieno titolo tra le cooperative per le quali il legislatore non ritiene di applicare la disciplina di riforma, trattandosi di forme associative la cui peculiarità organizzativa e gestionale impone una assimilazione rispetto alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e agli istituti della cooperazione bancaria in genere, esclusi dall'ambito di applicazione della riforma.

Dopo che il relatore PEDRIZZI si è rimesso al parere del Governo, il sottosegretario VIETTI ritiene che la questione debba essere approfondita, attraverso la riformulazione del dispositivo in considerazione del particolare rilievo della problematica affrontata nell'ordine del giorno.

Il senatore EUFEMI, dopo aver ribadito le motivazioni sottese alla presentazione dell'ordine del giorno, lo ritira, riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore PEDRIZZI, relatore per gli aspetti di competenza della 6^a Commissione, dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/608/7/2^a e 6^a

PEDRIZZI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

premesso che lo scopo della legge delega è anche quello di consentire, a determinate condizioni, la trasformazione delle società cooperative in società lucrative;

ritenuto che debba agevolarsi tale trasformazione, nel rispetto dei principi costituzionali e della funzione sociale della cooperazione, ampliando i soggetti idonei a ricevere in devoluzione i patrimoni residui al momento della eventuale trasformazione in società lucrative;

impegna il Governo a valutare la possibilità di includere, per il futuro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 tra i soggetti cui le cooperative, in caso di trasformazione in società lucrative, dovranno devolvere il patrimonio in essere al momento della trasformazione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti».

Il sottosegretario VIETTI accoglie l'ordine del giorno e il senatore PEDRIZZI non insiste per la votazione dello stesso.

Il senatore GIRFATTI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/608/8/2^a e 6^a

GIRFATTI, PEDRIZZI, DEGENNARO, KAPPLER, EUFEMI, FEDERICI, CENTARO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 11 del disegno di legge n. 608,

premesso che:

il modello normativo di società commerciale deve corrispondere alle dimensioni economiche della stessa, agli interessi che entrano in gioco, di pochi o di numerosi soggetti, alla diffusività o meno, della sua compagine sociale;

la vigente disciplina del diritto societario, oltre a non poter più essere considerata adeguata alle esigenze delle società commerciali, si è prestata a sempre più frequenti dubbi interpretativi da parte della giurisprudenza e della dottrina, che hanno determinato una situazione di grave incertezza, che si è poi riversata sempre più negativamente sull'attività della società, pregiudicandone la competitività interna ed internazionale;

il settore penale è emblematico di questa situazione di incertezza normativa che è dovuta proprio alla mancata corrispondenza tra assetto normativo e realtà concreta con serie implicazioni in tema di riserva di legge e tipicità;

che le linee guida, che si ritrovano pienamente previste nel predetto disegno di legge si ispirano:

ai principi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, definendo con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e realizzando una semplificazione dei modelli punitivi;

al principio di sussidiarietà in modo da escludere l'intervento penalistico laddove altri rimedi appaiono sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico;

al principio di offensività in modo da circoscrivere la punitività alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto;

che i criteri del sistema sanzionatorio e la competenza a dirimere le controversie relative al settore societario sono conseguiti senza tuttavia trascurare le fondamentali esigenze di trasparenza dell'amministrazione della società, a presidio non solo dei soci e dei creditori, ma anche della cosiddetta fede pubblica;

impegna il Governo a dare attuazione al principio recato dalla lettera g), articolo 11, comma 1, volto a riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, specificando che le condotte integranti i reati citati devono essere riferite ai soli soggetti di cui all'articolo 11 del disegno di legge n. 608».

Il senatore CARUSO esprime parere favorevole e il sottosegretario VIETTI accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore GIRFATTI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 8.

Il senatore GIRFATTI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/608/9/2^a e 6^a

CONSOLO, PEDRIZZI, GIRFATTI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 11, comma 1, lettera g) del disegno di legge n. 608,

premessi che:

l'articolo 11 è destinato a delineare i criteri di delega della riforma nella materia sanzionatoria e che, in conseguenza, identifica le sedici condotte offensive espressamente richiamate nella relazione al disegno di legge;

la lettera g) statuisce il coordinamento dei reati fallimentari con quelli societari, rilasciando espressa delega al Governo alla riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano formalmente o sostanzialmente reati societari, sulla base del criterio direttivo che «la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società»;

la definizione di principi generali che ispirano il sistema sanzionatorio nel diritto societario con conseguente riformulazione delle norme che ipotizzano reati fallimentari, finalizzata ad evitare duplicazioni e/o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, dovrà, così come già definito per i reati societari dalla successiva lettera i) dello stesso comma, «prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti» ed ovvio raccordo normativo per la pena edittale, fermo restando il principio attualmente vigente che i termini prescrizionali decorrono dalla data della dichiarazione del fallimento;

la citata riformulazione delle norme disciplinanti i reati fallimentari va ispirata alle linee guida che connotano il disegno di legge in esame connesse:

ai principi di tassatività, determinatezza e precisione dell'intenzionale illecito penale, con chiara definizione del precetto penalmente sanzionato e con semplificazione dei modelli punitivi;

al principio di sussidiarietà, con l'applicazione dell'intervento sanzionatorio ove siano stati effettivamente lesi i diritti creditorie dei terzi e la *par condicio creditorum* e sempre che non siano ipotizzabili idonei rimedi atti a garantire un'efficace tutela dell'interesse leso;

al principio di offensività in modo da circoscrivere la punitività alle sole condotte intenzionalmente offensive dell'interesse protetto;

impegna il Governo a dare attuazione alla delega prevista dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 sulla base del criterio direttivo previsto da tale norma, nel rispetto delle linee guida che connotano il disegno di legge e nel raccordo normativo in modo che le pene fissate per i reati fallimentari siano coordinate con quelle nuove previste per i reati societari».

Il senatore CARUSO esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario VIETTI condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno, alla soppressione del 4° capoverso della premessa, dalle parole: «la citata formulazione» fino alle altre: «offensiva dell'interesse protetto».

Il senatore GIRFATTI modifica l'ordine del giorno nel senso indicato dal Sottosegretario e non insiste per la votazione dello stesso.

Il presidente PEDRIZZI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/608/10/2^a e 6^a

PEDRIZZI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge 608,

considerato che l'articolo 11 contiene aspetti di riforma della disciplina dei reati societari, lasciando inalterata la disciplina della responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, in attesa di una più ampia riforma della disciplina delle professioni,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché nella norma delegata sia previsto che i componenti degli organi di controllo siano tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ed ad attuare regimi di responsabilità, che limitino l'eventuale risarcimento del danno ad un multiplo dei compensi percepiti».

Il relatore CARUSO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario VIETTI condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno alla soppressione, nel dispositivo, delle parole: «nella norma delegata».

Il presidente PEDRIZZI modifica in tal senso l'ordine del giorno, sottoponendolo alla deliberazione delle Commissioni riunite.

L'ordine del giorno n. 10 è quindi approvato.

Si dà, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 608, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PEDRIZZI, essendo terminato l'esame del punto all'ordine del giorno, comunica che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, giovedì 20 settembre, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

26^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(624) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER, dopo essersi soffermato sull'evoluzione della normativa in materia di protezione civile, ricorda l'intento del provvedimento in titolo essenzialmente volto ad attribuire alla competenza della Presidenza del Consiglio le funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, funzioni che il decreto legislativo n. 300 del 1999 aveva sostanzialmente trasferito all'Agenzia di protezione civile. Questo intervento che, come chiarito in occasione dell'esame dei presupposti di necessità ed urgenza, si è reso necessario per sanare una situazione di grave incertezza normativa, riconduce quindi in capo alla Presidenza del Consiglio la funzione di coordinamento in un settore assai delicato. Non viene invece in alcun modo toccato il riparto delle attribuzioni in materia tra Stato, Regioni ed enti locali come definita dal decreto legislativo n. 112 del 1998. La relazione illustrativa, tuttavia, non esclude che la materia possa essere oggetto di un successivo intervento del legislatore grazie alla riapertura del termine per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997, riapertura già oggetto di un disegno di legge del Governo attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Passa quindi a esporre analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo che, con gli articoli 1 e 2, sopprime l'Agenzia di protezione civile

restituendo al Ministero dell'interno le competenze che avrebbero dovuto essere trasferite all'Agenzia medesima. Le funzioni del servizio idrografico e mareografico vengono invece mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio. L'articolo 3 espunge dalla legge quadro in materia di incendi boschivi tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile. Mentre l'articolo 4 reca una previsione di carattere generale che, per eliminare ogni possibile contrasto interpretativo, chiarisce che ogni riferimento, contenuto nella legislazione vigente, all'Agenzia debba intendersi effettuato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, subentra nei rapporti giuridici posti in essere dall'Agenzia stessa. Più in generale l'articolo 5 ripristina il quadro delle attribuzioni disciplinato dalla legge n. 225 del 1992 chiarendo le funzioni della Presidenza del Consiglio in materia di protezione civile e del relativo dipartimento istituito presso la medesima Presidenza. Dato conto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 il relatore ribadisce infine la sua valutazione complessivamente favorevole sul testo del provvedimento di cui auspica una sollecita definizione.

Si apre quindi la discussione generale con un intervento del senatore MANCINO che ribadisce il suo giudizio negativo sul testo in esame. Esso infatti conduce ad un completo rovesciamento dei principi che avevano ispirato, nel corso della scorsa legislatura, la riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, attribuendo alla Presidenza del Consiglio competenze gestionali non coerenti con il suo ruolo di struttura servente del vertice dell'Esecutivo. Il provvedimento in esame, inoltre, appare incoerente con i giudizi formulati dalla Commissione in occasione dell'esame dello schema di regolamento sull'organizzazione del Ministero dell'interno ove si prevede la creazione di un Dipartimento per la difesa civile. La soppressione dell'Agenzia, agile struttura di coordinamento, e la riattribuzione delle sue funzioni a apparati della Presidenza del Consiglio possono inoltre condurre ad una ulteriore centralizzazione delle funzioni pubbliche non coerente con l'evoluzione della normativa sia ordinaria sia costituzionale. La riforma in esame viene presentata poi dalla relazione illustrativa come possibile oggetto di ulteriori modifiche, nell'ambito di una preconizzata riapertura dei termini delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997, il che rende ulteriormente incerta e frammentaria la disciplina legislativa in un settore tanto delicato. Proprio per ovviare a questa grave conseguenza avrebbe preferito l'uso da parte del Governo dello strumento dell'ordinaria iniziativa legislativa anziché quello della decretazione d'urgenza. Iniziativa che avrebbe potuto essere esaminata in tempi rapidi e certi così come garantito ad altre iniziative del Governo all'esame del Senato.

Il senatore BASSANINI si sofferma, preliminarmente, sulle esigenze che hanno motivato l'istituzione dell'Agenzia per la protezione civile, esigenze sulle quali, nella scorsa legislatura, si realizzò l'intesa tra maggioranza e opposizione. Queste esigenze sono la necessità di decongestionare la Presidenza del Consiglio, sottraendole competenze di settore da attri-

buire a singoli ministeri o ad apposite agenzie, nonché quella di snellire l'apparato burocratico della Presidenza da destinare esclusivamente ad un'attività di supporto delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del vertice dell'Esecutivo similmente a quanto avviene in esperienze di altri Stati. Lo stesso Presidente del Consiglio ha più volte proposto quale modello organizzativo quello inglese di una struttura assai snella a servizio dell'attività del *premier*. Le scelte compiute con il provvedimento in titolo appaiono chiaramente incoerenti con questi indirizzi segnando una netta inversione di tendenza.

Per superare i rilievi della Corte dei Conti, di cui chiede la formale acquisizione per poterne fare oggetto di una compiuta valutazione, si sarebbe potuto, anche con un provvedimento di urgenza, compiere scelte diverse e coerenti con l'obiettivo condiviso di rendere più efficiente ed agile la struttura della Presidenza del Consiglio.

Il provvedimento in esame ripropone invece un modello incoerente per la gestione degli interventi di protezione civile; se da un lato infatti la relazione tecnico-normativa motiva il ricorso al provvedimento d'urgenza con la esigenza «di ricondurre in capo al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le attribuzioni in materia di protezione civile», dall'altro, l'articolo 1 del provvedimento, riformulando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce nuovamente al Ministero dell'interno le funzioni in materia di protezione civile. Si ripresenta dunque quello scoordinamento tra attribuzioni della Presidenza del Consiglio e funzioni del Ministero dell'interno che la riforma del 1999 aveva inteso superare con la creazione dell'Agenzia di protezione civile. Eguale incoerenza si rileva con lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno che prevede la creazione di un Dipartimento di difesa civile tenendo conto dell'esistenza dell'Agenzia che, nel Ministero dell'interno, trovava l'amministrazione di riferimento.

Il senatore TURRONI, nel manifestare una valutazione critica sul provvedimento, osserva che la stessa relazione illustrativa evidenzia una chiara sottovalutazione dei rischi che motivano l'esistenza di una struttura pubblica di protezione civile. In proposito sottolinea la necessità, trascurata dal provvedimento in titolo, di porre in essere una compiuta attività di prevenzione dei rischi ambientali, prevenzione che si realizza con un attento governo del territorio da parte delle amministrazioni competenti e, dunque, in primo luogo da parte del Ministero dell'ambiente, di quello delle infrastrutture, delle Regioni e degli Enti locali. Il testo in esame è invece ispirato a logiche centralistiche ed emergenziali sottovalutando l'importanza dell'attività di prevenzione.

Il presidente PASTORE propone quindi di fissare per le ore 13 di lunedì 24 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PASTORE, stante il numero degli iscritti ad intervenire nella discussione sullo schema di documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova, convoca, come preannunciato, per le ore 20,30 di oggi una ulteriore seduta.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PASTORE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sin dalla prossima seduta sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 543, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, e del disegno di legge n. 522, relativi all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,30.

27^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE propone di ridefinire il programma dei lavori per le sedute residue della settimana, in ragione della conclusione dei lavori dell'Assemblea: nella seduta in corso potrà essere svolta per intero la discussione generale dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova. In tal

modo, non sarà più necessaria la seduta convocata per le ore 20,30. Quanto alla seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,30, essa può essere posticipata alle ore 9, nell'intesa che fino alle ore 10 la Commissione si occuperà della illustrazione degli emendamenti alle proposte di testo unificato dei disegni di legge nn. 54, 315 e 462 (recanti l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin*) e dei disegni di legge costituzionale nn. 77, 277, 401, 417, 431 e 507 (concernenti la XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione).

Potranno inoltre essere svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo a conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 624 («Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»).

Dalle ore 10, invece, si potrà procedere alla fase della votazione sullo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva all'ordine del giorno e prendere cognizione di eventuali testi alternativi. Di conseguenza, potrà essere sconvocata la seduta prevista per domani alle ore 14,30.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova: sesguito dell'esame dello schema di documento conclusivo

Prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo, sospeso nella seduta di ieri.

Ha inizio la discussione generale.

Intervengono i senatori BASSANINI, KOFLER, MAFFIOLI, TURRONI, DENTAMARO, Luigi BOBBIO, PETRINI e FALCIER.

Il presidente MAGNALBÒ prende atto che tra gli altri senatori iscritti a parlare alcuni sono assenti (Villone, Iovene, Vitali, Guerzoni, Del Pennino, Monti, Ioannucci e Passigli) e dunque si intende che vi abbiano rinunciato, alcuni si sono riservati di intervenire per dichiarazione di voto (Stiffoni e Valditara): dichiara pertanto chiusa la discussione generale.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che non avranno più luogo le sedute già convocate per oggi alle ore 20,30 e per domani alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 20 settembre, alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

12^a seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(610) Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GIULIANO il quale rileva come il decreto-legge in titolo apporti una serie di significative modifiche alla legge n. 401 del 1989 che costituisce attualmente il quadro normativo di riferimento per il settore interessato.

Preliminarmente, va richiamata l'attenzione sull'uso di una terminologia non omogenea da parte del provvedimento in esame al fine di individuare l'ambito di applicazione del medesimo. Se infatti è per lo più utilizzata a questo scopo l'espressione «competizioni agonistiche», in alcune disposizioni – si pensi all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 401 come modificato dal decreto-legge – vengono invece utilizzate espressioni diverse come, ad esempio, quella di «manifestazioni sportive». Sebbene si possa senz'altro arrivare a ritenere che le differenti espressioni sono utilizzate senza riconnettere ad esse alcuna diversità di significato, è però indubbio che una maggiore uniformità di linguaggio eliminerebbe in radice il rischio di difficoltà sul piano interpretativo.

Passando più specificamente all'analisi del testo, la lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 401, prevedendo l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche anche ai casi di soggetti denunciati o condannati per: violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro

mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; accesso ai luoghi di competizioni sportive con emblemi o simboli razzisti o discriminatori; lancio di corpi contundenti o altri oggetti idonei a recare offesa nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive; superamento indebito di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità o invasione del campo di gioco nel corso delle competizioni. Al riguardo va evidenziato come la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 conserva il riferimento alle persone denunciate, mentre nel testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera nella 13^a legislatura (A.C. 4579, 6196, 6219, 6421-A) sulle problematiche in questione veniva previsto che il divieto di accesso e le connesse prescrizioni potessero essere disposti soltanto «nei confronti delle persone che risultano condannate o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale», soluzione questa che indubbiamente rappresenterebbe una modifica in senso maggiormente garantista della disposizione in esame. Va altresì rilevato che il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 non viene modificato anche laddove consente di adottare la misura del divieto di accesso anche nei confronti di coloro che abbiano incitato, inneggiato e indotto alla violenza in occasione di competizioni agonistiche. La disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che in questi casi sia possibile fare a meno della denuncia come presupposto per l'adozione del provvedimento, anche se le attività in questione potrebbero nella maggior parte dei casi integrare gli estremi dei delitti previsti dagli articoli 414 e 415 del codice penale.

Con la modifica del comma 2 del predetto articolo 6 viene prevista espressamente la possibilità per il questore di disporre che il destinatario del divieto di accesso di cui al comma 1 si presenti una o più volte nel corso della giornata di svolgimento delle competizioni sportive presso gli uffici di Polizia, e non solo in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni stesse, ma con riferimento all'intero arco della giornata in cui esse hanno luogo.

La lettera *b)* dell'articolo 1 del decreto-legge inserisce una previsione che riprende le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 144 del 1997.

La successiva lettera *c)* modifica i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 401. Relativamente al comma 3 va evidenziata la previsione secondo la quale le prescrizioni imposte ai sensi del comma 2 cessano di avere efficacia sia se il pubblico ministero, ritenendone insussistenti i presupposti, non avanza la richiesta di convalida entro il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, sia se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Va segnalato a questo proposito il maggior rilievo attribuito al ruolo del pubblico ministero nel procedimento descritto dalla disposizione in esame. Riguardo al modello di convalida previsto dalla normativa in esame, il relatore sottolinea come esso si svolga esclusivamente sulla base di materiale cartolare e sottopone quindi alla valutazione della Commissione l'opportunità di eventuali modifiche che, senza implicare un eccessivo aggrava-

mento della procedura, possano però assicurare maggiori garanzie all'interessato, anche in considerazione dell'aumentata incidenza delle prescrizioni di cui al comma 2 sulla libertà personale degli interessati di coloro che ne sono destinatari.

Il nuovo testo del comma 5 modifica da uno a tre anni il limite massimo di durata della misura prevista dai commi 1 e 2.

La lettera *d*) dell'articolo 1 del decreto-legge introduce nella legge n. 401 l'articolo 6-*bis*, recante nuove specifiche figure di illecito penale nell'ambito dello svolgimento di competizioni sportive, riguardanti in particolare il lancio di corpi o oggetti contundenti (la cui pena viene rapportata, per la pericolosità dei fatti, a quella del danneggiamento aggravato), nonché lo scavalco di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità e l'invasione del campo di gioco in corso di competizione. Con riferimento a quest'ultima ipotesi il relatore ritiene che la formulazione proposta possa anche ricomprendere fatti del tutto marginali e privi di qualsiasi rilievo per gli interessi protetti e prospetta la possibilità di una diversa soluzione diretta a ricomprendere solo i casi in cui l'invasione di campo è effettuata a fini di violenza o di danneggiamento.

Le lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 1 del decreto-legge introducono quindi una nuova tipologia di arresto – con la quale si intende in qualche modo ovviare alle difficoltà che sul piano applicativo derivano dalla nozione di quasi flagranza – attribuendo alla polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, la facoltà di procedere all'arresto dello stesso entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore. Il relatore ritiene necessaria un'attenta riflessione su questa disposizione che rappresenta forse la novità di maggior spicco introdotta dal decreto-legge e sottolinea che la sua portata deve essere valutata anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 128 del 2001 al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale per effetto delle quali, quando l'arresto è stato eseguito per un delitto per il quale esso è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione delle misure cautelari personali, ivi inclusa la custodia cautelare in carcere, è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274 comma 1 lettera *c*) e 280 dello stesso codice.

Con riferimento poi al comma 1-*ter* introdotto dalla già menzionata lettera *f*) il relatore evidenzia come esso consenta l'arresto fuori dai casi di flagranza anche del contravventore al divieto e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Tale disposizione appare da raccordare con quella del comma 6 del medesimo articolo 6 che prevede l'arresto in flagranza solo di coloro che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e non anche nei confronti di chi contravviene alle prescrizioni di cui al comma 2. Appare infatti irragionevole un assetto normativo che ammette l'arresto fuori dai casi di flagranza in ipotesi in cui non sarebbe consentito l'arresto in flagranza.

Richiama da ultimo l'attenzione sul fatto che la possibilità per il giudice di imporre con la sentenza di condanna nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 6 e di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 8 – come novellati dal decreto-legge – il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e l'obbligo che l'interessato si presenti una o più volte presso il comando di polizia nell'arco della giornata in cui tali competizioni si svolgono non è assistita da un'espressa previsione circa le sanzioni applicabili in caso di violazioni dell'obbligo o del divieto predetti.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CENTARO il quale con riferimento ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 – come introdotti dal decreto-legge – sottolinea l'esigenza di un modello di convalida che sia più rispondente alla sistematica codicistica, soprattutto con riferimento al ruolo del pubblico ministero.

Riterrebbe inoltre preferibile che l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 401, come novellato, fosse trasformata in una fattispecie delittuosa, fermi i limiti minimo e massimo della pena detentiva ivi prevista, in quanto ciò gli appare coerente con la previsione dell'arresto in flagranza.

Rileva quindi l'opportunità di utilizzare un'espressione diversa da quella impiegata nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 401, come novellato, in quanto la disposizione che il divieto e l'obbligo ivi previsti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta gli appare suscettibile di determinare incertezza sul piano applicativo.

In merito poi alla novità rappresentata dalla possibilità di arresto fuori dai casi di flagranza prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge n. 401, come introdotto dalla lettera *f*) dell'articolo 1 del decreto-legge, si chiede, in termini problematici, se non sarebbe stato più opportuno ricondurre questa previsione al modello del fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale.

Il presidente CARUSO, attesa la necessità di procedere allo svolgimento della Sottocommissione per i pareri e considerato altresì il prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 18,30.

Il senatore ZANCAN pur condividendo l'esigenza di un provvedimento governativo nella materia oggetto del decreto-legge in titolo, ritiene però che le soluzioni concretamente adottate con lo stesso siano per molti aspetti non condivisibili. Innanzitutto non è d'accordo con la previsione del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 laddove – sia nel testo novellato sia in quello previgente – consente l'applicazione del

divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e delle eventuali connesse prescrizioni anche a soggetti semplicemente denunciati. Giudica infatti inaccettabile che i provvedimenti restrittivi in questione possano essere adottati sulla base di un presupposto scarsamente significativo. Dopo aver rilevato – poi – l'opportunità di un chiarimento nella formulazione del citato comma 1 laddove viene impiegata l'espressione «o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza», evidenzia una possibile modifica al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401, come sostituito dal decreto-legge, volta a prevedere che il provvedimento del questore con cui viene imposto l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia sia previamente comunicato al pubblico ministero e ciò sia per garantire un più efficace raccordo tra i diversi uffici interessati sia al fine di evitare rischi di abusi nel ricorso agli strumenti in questione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Ritiene inoltre che sarebbe necessario restringere l'arco temporale nell'ambito del quale può essere imposto l'obbligo di presentazione esclusivamente al periodo di tempo in cui si svolgono le manifestazioni agonistiche nonché alle fasi temporali immediatamente antecedenti e susseguenti.

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO – che ritiene difficile articolare dal punto di vista tecnico il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Zancan – del presidente CARUSO – che rileva come in alcune significative occasioni gravi disordini si siano registrati nel corso di tutta la giornata nella quale avrebbe dovuto aver luogo una competizione agonistica – e del relatore GIULIANO, il quale osserva che le preoccupazioni sollevate dal senatore Zancan pongono comunque il problema di una temperamento della previsione contenuta nel novellato comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 in quanto la semplice possibilità di imporre un obbligo di presentazione anche più volte nel corso della medesima giornata appare eccessivamente indeterminata.

Riprendendo il suo intervento, il senatore ZANCAN sottolinea altresì che la normativa in questione dovrebbe applicarsi soltanto alle competizioni agonistiche che sono assoggettate all'obbligo del preavviso alla autorità di pubblica sicurezza, mentre in merito al novellato comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 401 dichiara di non condividere la previsione che il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia non siano esclusi nei casi di sospensione condizionale e di applicazione della pena su richiesta. Infatti al di là del merito della soluzione prescelta, questa determina nell'ambito del sistema una fortissima sperequazione permanendo invariati gli effetti della sospensione condizionale della pena e del patteggiamento in relazione a reati ben più gravi di quelli presi in considerazione nel provvedimento d'urgenza in esame. Si tratta in altri termini di una problematica che non può essere affrontata settorialmente ma che va risolta nel contesto di una riforma organica.

Giudica poi necessarie alcune correzioni al testo del nuovo articolo 6-bis introdotto nella legge n. 401 dal decreto-legge in conversione e, a que-

sto proposito, evidenzia l'opportunità di stabilire, quanto meno con riferimento all'invasione di campo, che la punibilità sia condizionata anche al requisito, sul piano soggettivo, dell'intenzione di ledere il bene protetto.

Dichiara poi di non condividere la previsione di arresto fuori dai casi di flagranza introdotta con la lettera *f*) dell'articolo 1 del decreto-legge ritenendo che una simile deroga al sistema sia del tutto ingiustificata sul piano applicativo e presenti inoltre profili di illegittimità costituzionale.

Da ultimo giudica una vera e propria «grida» il disposto del nuovo articolo 8-*bis* della citata legge 401 che estende la possibilità del ricorso al giudizio direttissimo con riferimento ai reati contemplati nel decreto-legge in titolo. Al riguardo rileva come i processi concernenti tali reati siano tipicamente processi che, soprattutto per le difficoltà sul piano probatorio, è estremamente difficile celebrare con il ricorso al rito direttissimo e ciò fa sì che la norma in questione troverebbe di fatto scarsa applicazione e l'ipotesi eccezionale della necessità di speciali indagini risulterebbe, nei fatti, la regola.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver sottolineato le finalità anche di carattere preventivo del provvedimento d'urgenza in esame, ritiene ingiustificate le preoccupazioni manifestate dal senatore Zancan con riferimento alla previsione di cui al novellato comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui consente l'adozione del divieto di cui al medesimo comma 1 e delle eventuali connesse prescrizioni di cui al successivo comma 2 nei confronti di soggetti che sono stati soltanto denunciati. È infatti convinto che il procedimento di convalida del provvedimento del questore rappresenta una soluzione che risponde in maniera adeguata alle esigenze di garanzia comunque irrinunciabili nella materia in esame. Sempre con riferimento al predetto comma 1, manifesta invece perplessità sul riferimento ai fatti avvenuti oltre che in occasione anche a causa di competizione agonistiche, ritenendo che sarebbe preferibile espungere questa ultima previsione in quanto rischia di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Per quel che concerne invece il comma 2, non ritiene che la possibilità di prescrivere la comparizione anche per più volte dell'interessato ponga rilevanti problemi in quanto la norma prevede che il provvedimento del questore deve specificare gli orari in cui la comparizione dovrà avvenire.

Relativamente poi al nuovo articolo 6-*bis*, introdotto dalla lettera *d*) dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, riterrebbe opportuno sopprimere al comma 1 di tale articolo la parola «comunque» che gli appare fonte di possibili incertezze sul piano interpretativo. Al comma 2 dello stesso articolo riterrebbe invece auspicabile che il requisito del pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica fosse esteso anche alle ipotesi del terreno di gioco.

Infine per quel che riguarda la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6 della citata legge n. 401 come sostituito dal decreto-legge ritiene che il disposto dell'ultimo periodo non implichi problemi dal punto di vi-

sta sistematico in quanto il divieto e le prescrizioni ivi considerate non hanno natura di pena accessoria.

Il senatore FASSONE dopo aver preliminarmente dichiarato di condividere l'esigenza di un intervento legislativo nella materia in questione si sofferma innanzitutto sulle previsioni di cui ai novellati commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 rilevando come le misure restrittive ivi contemplate abbiano una non trascurabile incidenza e da questo punto di vista la possibilità di applicarle anche a persone che sono state soltanto denunciate pone effettivamente qualche problema. Prospetta pertanto la possibilità di una modifica delle disposizioni in esame volta a far sì che nei confronti delle persone denunciate sia possibile esclusivamente l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche, riservando invece a coloro nei confronti è stata già pronunciata condanna la possibile applicazione delle più significative prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della predetta legge. Con riguardo a queste ultime sarebbe a suo avviso inoltre opportuno richiamare il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 282 del codice di procedura penale prevedendo che l'obbligo di presentazione debba essere imposto tenendo conto anche dell'attività e del luogo dell'abitazione dell'interessato. Sempre a questo riguardo, suggerisce poi di precisare – al già menzionato comma 1 dell'articolo 6 – che presupposto per l'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 può essere l'irrogazione di una condanna anche non definitiva, rappresentando già quest'ultima un presidio adeguato dal punto di vista delle garanzie rispetto alle finalità in questione.

In merito poi alla ipotesi di arresto fuori dai casi di flagranza introdotto dalla lettera *f*) dell'articolo 1 del decreto-legge ritiene che questa, pur non avendo nella sua impostazione carattere eversivo, vada però corretta in alcuni punti per essere ricondotta nell'ambito del sistema. Il modello di riferimento a suo avviso, non può che essere costituito dall'ipotesi contemplata dall'articolo 382 del codice di procedura penale laddove tale disposizione fa riferimento al caso di chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Si tratta infatti di una previsione normativa in cui il legislatore equipara allo stato di flagranza vero e proprio una situazione che di per sé non vi rientrerebbe purchè essa sia caratterizzata da una particolare contiguità temporale con la commissione del reato e da uno *standard* probatorio particolarmente elevato, che potrebbe ad esempio essere rappresentato dai soli casi di prova documentale.

Segue un breve intervento del sottosegretario Iole SANTELLI che evidenzia come la possibilità dell'autorità di pubblica sicurezza di disporre di un margine di 48 ore successivo alla commissione del fatto può evitare che quest'ultima si trovi costretta a dover intervenire in situazioni nelle quali la presenza del pubblico può implicare anche rischi non trascurabili per l'incolumità generale. In questa prospettiva una eccessiva limitazione

della possibilità di arresto fuori dei casi di flagranza introdotta dal decreto-legge potrebbe determinare effetti controproducenti.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO il quale rileva come l'ipotesi di arresto fuori dai casi di flagranza delineata nell'articolo 1 del decreto-legge si caratterizzi – in maniera che certo si colloca al di fuori di una logica propriamente sistematica – soprattutto come uno strumento di deterrenza nei confronti di fenomeni indubbiamente preoccupanti e che non era certamente possibile ignorare.

Interviene nuovamente il sottosegretario Iole SANTELLI la quale sottolinea che, rispetto alle soluzioni proposte con il decreto-legge in titolo, l'unica alternativa possibile per far fronte ad un fenomeno che non può essere ignorato e su cui è necessario intervenire con urgenza sarebbe stata quella di ricorrere a sanzioni penali assai più incisive di quelle previste dalla normativa vigente, come peraltro è avvenuto in alcuni paesi stranieri. Il Governo invece, proprio per evitare tale alternativa, ha preferito muoversi prevalentemente sul terreno di misure di tipo preventivo.

Il relatore GIULIANO manifesta peraltro le sue perplessità rispetto ad un uso dello strumento dell'arresto fuori dei casi di flagranza nel senso prospettato dal senatore Centaro.

Il senatore FASSONE, riprendendo il suo intervento, ribadisce comunque il suo avviso in merito alla necessità che l'ipotesi di arresto fuori dei casi di flagranza in questione, sia ricondotta ad un modello più coerente con il quadro di riferimento codicistico sia ancorandola - come già detto – ad uno *standard* probatorio particolarmente elevato sia, inoltre, limitandone l'ambito di operatività esclusivamente ai reati per i quali è consentito l'arresto.

Conclude sottolineando, con riferimento al comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 401, come sostituito dal decreto-legge, l'opportunità di prevedere che il divieto e l'obbligo imposti con la sentenza di condanna abbiano efficacia anche se quest'ultima non è divenuta irrevocabile in considerazione della loro limitata incidenza da un lato e, dall'altro, alla luce del fatto che in tali ipotesi le predette misure avrebbero comunque il loro presupposto in un accertamento giudiziale senz'altro più significativo di quello normalmente effettuato dall'autorità di pubblica sicurezza e dal giudice in sede di convalida ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 6.

La Commissione conviene quindi di fissare per martedì 25 settembre 2001 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente CARUSO avverte che la Commissione, già convocata per le ore 15 di domani, è altresì convocata domattina alle ore 9.

La seduta termina alle ore 19,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

10^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(364) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Mascate il 6 maggio 1998

(Esame)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, facendo presente preliminarmente come la ratifica della Convenzione in titolo debba essere autorizzata dal Parlamento con legge, alla stregua delle vigenti previsioni costituzionali, in quanto le sue disposizioni recano deroghe alla legislazione tributaria in essere.

La struttura della Convenzione ricalca gli schemi noti predisposti dall'OCSE relativamente alle imposte sui redditi. Per l'Italia sono considerate, oltre alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), poiché nel sistema fiscale del Sultanato dell'Oman esiste un analogo tributo locale. Per l'eliminazione della doppia imposizione è stata prevista la clausola del credito di imposta ordinario.

Il disegno di legge, che riproduce il testo di una proposta di iniziativa governativa che fu approvata dalla Commissione esteri del Senato nello scorso mese di febbraio ma non poté concludere il proprio *iter* essendo intervenuto il termine della XIII legislatura, non comporta oneri finanziari, in quanto la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi rispetto al gettito fiscale determinerà un risultato complessivo di compensazione.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, ha quindi la parola il sottosegretario BACCINI, il quale auspica il sollecito completamento del percorso di approvazione del disegno di legge, segnalando che da ciò potranno trarre beneficio quelle imprese italiane che si trovano attualmente ad operare nel Sultanato dell'Oman esposte ad una concorrenza alquanto forte.

Il presidente PROVERA comunica quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, entrambi non ostativi.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione, senza discussione, conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

8^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PALOMBO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00100 del senatore Nieddu, sulle cause della morte dei due alpini nel corso di una missione in Kosovo, a bordo di un elicottero della Marina militare italiana. Al riguardo, ricorda che il Ministro della difesa aveva già riferito alle competenti Commissioni di Camera e Senato, riunitesi in seduta congiunta il 21 agosto a Montecitorio.

Rileva che la missione nel corso della quale si verificò l'incidente avrebbe dovuto svolgersi in due fasi distinte: la prima, finalizzata al mantenimento del livello addestrativo dell'equipaggio di volo, per la quale era previsto il decollo e l'atterraggio sull'aeroporto Amiko di Dakovica; la seconda, volta ad addestrare all'elimbarco il personale appartenente a quattro squadre. La squadra imbarcata era formata dal caporale maggiore scelto Matrone, comandante di squadra, dal caporale maggiore scelto Fiorretti, dal caporale maggiore Rey, dal caporale maggiore Cavalieri, dal caporale maggiore Bovio e dal caporale maggiore Nigro. L'equipaggio di volo dell'elicottero SH-3D era invece composto dal capitano di corvetta Guglielmino con mansioni di capo equipaggio; dal sottotenente di vascello Viola in qualità di secondo pilota; dal capo 2^a classe Camporeale nella veste di operatore di volo stazione prodiera; dal sergente Perrone in funzione di operatore di volo stazione prodiera; dal capo 2^a classe Bianco, con mansioni di operatore di volo in fase di familiarizzazione. Precisa inoltre che sul velivolo era imbarcato, senza compiti operativi, anche il colonnello

Bormetti, comandante del reggimento cui gli alpini erano in forza, al fine di verificare il livello addestrativo dei propri militari anche nella fase successiva all'elisbarco.

Il Sottosegretario rileva che l'equipaggio era idoneo al volo ed in possesso delle qualifiche necessarie per l'assolvimento della missione. Precisa poi di aver acquisito notizie direttamente dal procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intelisano, e dalle autorità militari che seguono la vicenda, dalle quali emerge che il mezzo era perfettamente funzionante in tutte le sue parti compreso l'altimetro. Al riguardo l'autorità giudiziaria ha peraltro consentito il dissequestro del velivolo ai soli fini della manutenzione, come richiesto dalla Marina militare per non pregiudicare l'operatività del mezzo. Quanto alle condizioni di volo, è stato appurato che non si presentavano problemi a livello atmosferico. Fa inoltre presente che durante il volo le comunicazioni verbali non sono possibili, dato il rumore provocato dal mezzo ed è conseguentemente possibile comunicare solo tramite interfono interno, di cui è stata accertata la regolare funzionalità.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, giunti sulla località ove era previsto lo sbarco, il comandante del velivolo riportava all'operatore al portellone di poppa la frase «Un minuto». Tale informazione veniva passata dal sergente Perrone, a voce e mediante segnale – indice della mano destra alzata – al caporale Fioretti, il quale, con «passaparola» la ritrasmetteva agli altri commilitoni. Poco dopo, il comandante del velivolo impartiva lo specifico ordine, «transizione», a seguito del quale, il sergente Perrone, dopo aver risposto a sua volta «transizione», apriva il portellone. Precisa che il termine transizione indica la fase di volo preparatoria all'atterraggio. In tale fase lo specialista, dopo l'apertura del portellone, deve informare il pilota di eventuali ostacoli presenti che possano ostacolare l'atterraggio stesso. Il sergente Perrone si accovacciava per controllare la situazione all'esterno, mediante visore notturno, il cui utilizzo riduce il campo visivo a 40 gradi, mantenendosi con la mano destra al supporto della mitragliera. La sua attenzione rimaneva concentrata all'esterno per vigilare sulla presenza di eventuali ostacoli.

Dopo pochissimi istanti – quando l'elicottero era ancora nella fase di volo traslato – ad un'altezza compresa tra 150 e 200 piedi – il caporale Fioretti balzava fuori dal portellone del velivolo, seguito, in rapida successione, dal caporale Nigro.

Il caporale Bovi, giunto in prossimità del portellone, esitava nel lanciarsi e contestualmente veniva bloccato dal capo Bianco e dal sergente Perrone. Il sergente Perrone contemporaneamente chiudeva il portellone, urlava di fermarsi ai restanti membri della squadra, chiedendo chi li avesse autorizzati ad alzarsi e informando dell'accaduto il comandante dell'elicottero, che immediatamente memorizzava la posizione dell'evento sul navigatore di bordo.

Dopo una prima ricerca dei militari, risoltasi con esito negativo, l'elicottero rientrava in aeroporto e sbarcava i restanti componenti della squadra ed il colonnello Bormetti. Successivamente tornava sul luogo del-

l'incidente e continuava le ricerche fino al termine dell'autonomia. Le operazioni di ricerca e soccorso, iniziate immediatamente, continuavano anche mediante l'impiego di due elicotteri AB412, decollati dall'aeroporto Amiko, alle ore 23,15 e 23,44. Le ricerche portavano alla scoperta alle ore 23,50 e al recupero dei corpi dei due Alpini.

Rileva che allo stato attuale è possibile solamente affermare che l'incidente in questione è stato provocato da un errore umano. Tali comportamenti costituiscono proprio l'oggetto principale dell'inchiesta della magistratura, finalizzata appunto a chiarire le singole responsabilità.

Il Sottosegretario, in particolare, rileva che l'elicottero, prima dell'attività, era stato sottoposto ai previsti controlli tecnici ed era risultato efficiente e quindi idoneo ad espletare la missione pianificata. Precisa inoltre che nessun componente dell'equipaggio o membro del personale imbarcato ha riportato di aver udito nel corso della missione rumori o vibrazioni anomale ovvero percepito brusche o inusuali variazioni di assetto del velivolo.

Al momento l'autorità giudiziaria investita delle indagini è in attesa che sia risolto il conflitto di competenza poiché, trattandosi di episodio svoltosi in territorio estero, potrebbe essere chiamata a procedere la procura del tribunale di residenza dei militari sottoposti ad inchiesta.

Tale situazione potrebbe ritardare l'accertamento delle responsabilità sulla cui celerità il Governo invece confida, ritenendo importante un rapido accertamento della verità che rappresenta un diritto irrinunciabile dei familiari delle vittime ed al contempo un dovere inderogabile delle istituzioni.

Dichiara infine che il Governo non mancherà pertanto di rendere disponibile in sede parlamentare ogni utile e concreta ulteriore informazione sull'episodio.

Replica il senatore NIEDDU, per dichiarare sufficienti le delucidazioni fornite dal Governo – fatte salve le successive verifiche espletate dalla magistratura in merito – e si ritiene pertanto soddisfatto delle stesse.

IN SEDE REFERENTE

(342) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrali di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso. Non essendo stati presentati emendamenti, si passa al conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PALOMBO, ha verificato la presenza del numero legale, senza discussione la Commissione conferisce mandato al relatore Peruzzotti di riferire favorevolmente in Assemblea sull'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Sulla proposta del presidente PALOMBO di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, convengono il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 342 i Rappresentanti dei Gruppi presenti in seduta. Il Presidente si riserva di acquisire il consenso anche dei restanti Gruppi componenti la Commissione, ma al momento non presenti.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO, d'intesa con il Presidente della Commissione – impegnato a Bruxelles in una riunione straordinaria dei Presidenti delle Commissioni Esteri e Difesa dei Paesi europei – rende noto che la seduta della Commissione, prevista per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 14,55.**Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bono.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione degli enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 34)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto al sottosegretario Bono, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Il senatore Compagna riferisce quindi sull'atto in titolo, ricordando che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini 1) – all'articolo 11, comma 1, lettera b) – ha delegato il Governo a riordinare, fra l'altro, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, dettando altresì – all'articolo 14 – i relativi principi e criteri direttivi.

In attuazione di tale delega veniva emanato il decreto legislativo 29 ottobre, n. 419, che – per un elenco di enti indicato in una tabella allegata al decreto stesso – prevedeva la possibilità di optare fra diverse misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

Molti degli enti indicati nella suddetta tabella rientrano nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Già nello scorso mese di marzo, alla vigilia dello scioglimento delle Camere, la Commissione fu

infatti chiamata ad esprimere il proprio parere sulla trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria. In quel caso, anche a seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero con gli enti interessati, il Governo propose la misura della fusione, mediante inserimento in un sistema strutturato a rete che assicurasse agli istituti servizi e strutture comuni ma conservasse loro la personalità giuridica e l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile di cui già godevano in quanto enti pubblici di ricerca. Il Ministero precisò altresì che l'adozione di tali misure doveva essere compatibile con la permanenza degli enti stessi sotto la vigilanza ministeriale, ritenendo che nel caso di specie non potesse applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 419, secondo cui le strutture derivanti dalla fusione o unificazione debbono essere finanziate a carico del fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 (di riordino del sistema della ricerca), con trasferimento al fondo stesso dei contributi fruiti. Ciò, in considerazione del fatto che gli enti predetti sono inseriti nella tabella triennale di finanziamento alle istituzioni culturali emanata ai sensi della legge n. 534 del 1996 (ex «Amalfitano»). Su tale proposta la Commissione espresse parere favorevole.

L'atto ora sottoposto all'esame parlamentare – prosegue il relatore – riguarda altri 14 enti, anch'essi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Per essi, il Ministero – anche in esito alla procedura istruttoria condotta con gli enti – propone la misura della privatizzazione, che consentirà agli enti stessi di sussistere come enti privi di scopo di lucro e di assumere la personalità giuridica di diritto privato. Solo il Centro nazionale di studi alfieriani di Asti non ha fatto pervenire alcuna risposta in ordine ai propri orientamenti: anche per esso, il Ministero propone peraltro la misura della privatizzazione. Il relatore riferisce altresì che, ad avviso del Ministero, l'adozione delle suindicate misure dovrà essere anche in questo caso compatibile con la permanenza degli enti stessi sotto la vigilanza ministeriale: anch'essi infatti (con la sola eccezione dell'Istituto di Studi filosofici «Enrico Castelli» di Roma) risultano inseriti nella tabella triennale 2000-2002 di contributo agli istituti culturali ai sensi della legge n. 534 del 1996.

Rispetto all'elenco contenuto nella tabella allegata al decreto legislativo n. 419, restano così ancora da riordinare 7 enti: l'Ente per le ville vesuviane, soggetto alla vigilanza di una diversa direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali rispetto a quella che ha condotto le due operazioni di trasformazione fin qui illustrate; la fondazione «Il Vittoriale degli italiani», la cui istruttoria è temporaneamente sospesa a seguito di giudizio pendente dinanzi al Tar Lombardia, all'esito del quale il risultato sarà sottoposto al parere parlamentare; l'Istituto italiano di studi germanici e il Centro italiano di studi sull'alto medioevo, soggetti alla vigilanza della Pubblica Istruzione; l'Istituto nazionale di studi giuridici, sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; l'Erbario tropicale di Firenze, soggetto alla vigilanza dell'Università e l'Ente nazionale

della cinofilia italiana, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole.

Il relatore dà infine atto al Ministero di aver avviato con puntualità l'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione degli enti sopra ricordati. Esprime tuttavia dubbi sull'opportunità della scelta della privatizzazione anche per l'istituto «Domus Mazziniana» di Pisa, per il quale, in considerazione della già avviata collaborazione con l'Istituto per la storia del Risorgimento, si rendeva forse preferibile la terza opzione, vale a dire la fusione o l'unificazione strutturale in un sistema a rete con enti appartenenti allo stesso settore di attività.

Con queste considerazioni, egli propone conclusivamente alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Ha indi brevemente la parola il sottosegretario BONO, per alcune precisazioni.

Con riferimento al Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, dichiara che il Governo, in assenza di una comunicazione da parte del Centro, *re melius perpensa* ritiene improcedibile il riordino. Auspica pertanto che il Centro comunichi i propri orientamenti nel corso dell'esame parlamentare dell'atto in titolo, affinché anch'esso possa rientrare nel progetto di riordino.

Quanto all'Istituto italiano per la storia della musica egli puntualizza che – a differenza degli altri enti – esso ha optato per la fusione in un organismo che, all'interno dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, goda della necessaria autonomia e conservi comunque la propria denominazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni rese nella seduta del 18 luglio, dal Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

Il presidente ASCIUTTI dichiara aperto il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche rese dal ministro Urbani nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore BRIGNONE rileva anzitutto il complesso ordito di interventi facenti capo al Ministero, fra i quali rientrano le non poche iniziative riferite alle celebrazioni giubilari. Tale complessa rete di interventi deve peraltro essere esaminata congiuntamente con la ridefinizione dei compiti del Ministero operata dalle cosiddette «leggi Bassanini», nonché con i progetti di devoluzione *in itinere* e i protocolli d'intesa previsti con altre amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e soggetti privati. Le più recenti esperienze hanno del resto evidenziato, soprattutto a livello provin-

ziale, i limiti di una gestione troppo centralistica dei beni culturali e l'esigenza di un coordinamento fra le diverse competenze, troppo spesso tendenti a sovrapporsi. Egli invoca pertanto un'ottica di sistema territoriale, atta a integrare in un progetto complessivo gli interventi sui beni culturali; ciò, non solo in base a logiche di mercato ma anche e soprattutto al fine di favorirne la fruizione individuale.

Osserva poi che il Ministero appare spesso interessato ai grandi interventi, atti a diffondere un'immagine positiva del Dicastero. Invita tuttavia il rappresentante del Governo a dedicare altrettanta attenzione ai beni culturali minori, la cui tutela non può essere affidata ad interventi solo episodici e basati su fondi inadeguati.

Passando a considerazioni più analitiche, egli si sofferma anzitutto sui dati disaggregati 1999-2000 sulla fruizione dei musei, registrando con soddisfazione la generale crescita di visitatori che ha caratterizzato gli ultimi anni, sia pur con alcune preoccupanti eccezioni (Calabria, Sardegna e Molise). Coglie peraltro l'occasione per sollecitare una più significativa educazione museale dei giovani, in linea con l'esempio di altri Paesi europei, anche attraverso un migliore utilizzo dei viaggi scolastici di istruzione. In tal senso, le recenti intese del Ministero con la Pubblica istruzione per progetti pilota di ridefinizione dei curricula appaiono importanti ma non ancora sufficienti.

Quanto alle risorse pubbliche, è innegabile la loro sostanziale inadeguatezza, che rende necessario il ricorso al mecenatismo. Quest'ultimo si rivolge tuttavia prevalentemente alle grandi opere e risulta particolarmente carente nel Centro-Sud. Occorre altresì fare chiarezza su alcuni canali di finanziamento collaterali, quali la quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF (in ordine alla quale egli ha già avuto modo di invocare una concentrazione sui beni culturali, anziché una dispersione in favore di molteplici finalità che a volte sottraggono, per necessità improvvise, quote consistenti dei fondi) e il Lotto. Registra invece con soddisfazione la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Auspica infine l'adozione di strumenti innovativi, quali il coinvolgimento di soggetti stranieri, l'incentivazione delle fondazioni, l'introduzione di nuove agevolazioni fiscali.

Egli richiama poi le esigenze di tutela dei beni culturali, ricordando come il decreto-legge n. 117 del 1997 (convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 203), recante norme sugli impianti di prevenzione e sicurezza, dovesse essere rivolto prioritariamente ai beni culturali minori, onde contrastare i deprecabili fenomeni di spoliazione fin troppo frequenti nei piccoli comuni, incapaci di assicurare con i propri bilanci la tutela dei beni situati nei loro territori.

Sollecita altresì una riflessione sulla cultura architettonica di qualità e del paesaggio, osservando che la norma che assicura il 2 per cento della spesa complessiva degli interventi sugli edifici pubblici all'acquisto di opere d'arte non ha dato risultati soddisfacenti e si è spesso tradotta in iniziative di carattere clientelare. Al riguardo, rileva con rammarico la ca-

renza di adeguate scuole professionali, nonostante la crescente domanda degli interessati.

Altro tema dolente, prosegue, è poi quello relativo alla tutela dei beni librari e archivistici. In particolare, si sofferma sui piccoli archivi storici parrocchiali e comunali, in ordine ai quali occorre un'iniziativa forte a livello centrale. Per quel che riguarda gli archivi di Stato, appare necessaria una revisione delle piante organiche, che tenga conto dei rispettivi carichi di lavoro, nonché una particolare attenzione al rispetto delle normative di sicurezza.

Rileva infine con compiacimento il potenziamento disposto nella scorsa legislatura degli organici del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, che ha consentito un incremento delle sedi ed una loro migliore dislocazione sul territorio. Occorre tuttavia uno sforzo ulteriore, in considerazione dell'enorme giro di affari connesso al mercato di oggetti d'arte.

Dopo aver fatto cenno ai limiti ma anche alle potenzialità del volontariato nelle azioni di tutela dei beni culturali, conclude richiamando il disegno di legge da lui presentato nella scorsa legislatura sugli organi antichi, approvato dal Senato e indi arenatosi presso la Camera dei deputati. Al riguardo, preannuncia l'intenzione di ripresentarlo ed auspica un fattivo impegno del Ministero per assicurarne la sollecita approvazione.

Il senatore TESSITORE dichiara di aver apprezzato l'intenzione manifestata dal Ministro nell'ambito delle sue dichiarazioni di assicurare continuità istituzionale alla politica del Ministero. Tale apprezzamento ha l'effetto di attenuare le perplessità che al contrario è inevitabile nutrire per le contraddittorie dichiarazioni provenienti dal Ministero negli ultimi mesi, che non hanno certo giovato alla sua immagine.

Entrando nel merito dei problemi, il senatore sollecita l'opera di ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia e, ragionando più in generale sulla situazione degli enti lirici, invita a porre maggiore attenzione ai criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS); è da valutare positivamente, infatti, la scelta adottata a favore di un maggiore sostegno ai cosiddetti teatri minori, ma questa strada deve essere percorsa senza arrecare pregiudizi ai cosiddetti teatri maggiori, soprattutto in considerazione del fatto che viviamo in un'epoca di retorica esaltazione del presente che finisce per diminuire l'importanza della dimensione storica.

Apprezzabile è stato il richiamo del Ministro all'esigenza di disciplinare con apposite norme la materia delle liberalità dei privati, ma ciò non deve accentuare le differenze di natura contingente già esistenti fra le diverse aree del Paese.

È apparso inoltre opportuno il riferimento, contenuto nelle dichiarazioni programmatiche, alle difficoltà insite nell'assicurare un'adeguata preparazione tecnica agli operatori culturali. Ad avviso dell'oratore, l'aver affidato alcune di queste professionalità a corsi di studio propri dei diplomi universitari ha fatto sì che esse subissero gli effetti negativi derivanti dal fallimento dei diplomi medesimi. È preferibile allora puntare

in questo campo sulla formazione postuniversitaria, incentivando la collaborazione con il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca e avvalendosi dell'elevato livello qualitativo garantito da alcuni nostri istituti, quale ad esempio l'Istituto centrale per il restauro.

Egli denuncia quindi il fallimento sostanziale dell'opera di diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, affidata quasi solamente agli sforzi dei singoli, mentre un maggiore impegno in questa direzione è richiesto anche dalla nuova legislazione elettorale che garantisce l'espressione del voto agli italiani residenti all'estero. Al riguardo, giudica anacronistico l'affidamento della competenza in materia al Ministero degli affari esteri piuttosto che ai Dicasteri competenti per i beni e le attività culturali, nonché per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Quanto al patrimonio artistico della Chiesa, egli afferma l'esigenza di rispettare e attuare la disciplina normativa già in essere ricordando l'enorme importanza soprattutto di quegli archivi che conservano i documenti relativi alle visite pastorali, indispensabile fonte per la ricostruzione della storia dell'Italia sotto i più diversi profili.

Egli annette poi grande rilevanza e riconosce correttezza all'affermazione del Ministro per cui il Dicastero non deve intrattenersi nella definizione dei contenuti artistici. Tale impostazione specifica infatti il senso dell'autonomia concessa alle strutture periferiche e consente di esaltare il ruolo del Ministero nel potenziamento e godimento dei beni culturali, distinguendo i poteri di indirizzo e controllo dalla gestione diretta che spetta ai singoli organi competenti.

Il senatore manifesta, infine, disponibilità a collaborare politicamente nel difficile compito di gestione di un patrimonio culturale immenso come quello italiano, che si espone anche a gravi rischi di spoliazione e che esige di affrontarne le problematiche in una logica non settoriale, bensì complessiva, che colleghi i beni culturali con il sistema dell'istruzione e con il mondo dell'università e della ricerca; un collegamento che non a caso trova riscontro nelle competenze proprie della 7^a Commissione.

Il senatore COMPAGNA sottolinea come il Ministro, più che elencare puntualmente scadenze ed impegni di natura legislativa, abbia operato una riflessione problematica sullo strumento politico-amministrativo del quale egli ha la responsabilità della guida politica. Ritiene perciò particolarmente convincente l'approccio del Ministro che ha posto al centro delle proprie considerazioni il Dicastero, uno strumento ormai trasformatosi rispetto all'epoca della sua istituzione. La definizione, prescelta dal Ministro, dei beni culturali come «testimonianza di civiltà» dimostra come egli abbia piena consapevolezza delle nuove competenze acquisite dal Ministero, nonché delle sue nuove forme di finanziamento, solo in parte soddisfacenti.

Il senatore ripercorre quindi la storia del Ministero per i beni culturali dagli anni in cui veniva proposta l'istituzione di un'Agenzia – più che di un vero e proprio Dicastero – che avesse a modello la Cassa per il Mezzogiorno alle scelte del Governo Moro che preferì il ricorso alla struttura tra-

dizionale di tipo ministeriale, dall'azione politica del suo primo titolare (il ministro Spadolini) che operò il trasferimento delle competenze ai soprintendenti regionali della Sicilia, con l'eccezione del settore degli archivi, all'epoca dei cosiddetti «giacimenti culturali» sotto la gestione dei ministri Gullotti e De Michelis, fino alla fase più recente che ha visto un vice presidente del Consiglio reggere il Ministero e dargli una forte caratterizzazione. Ricorda quindi che il ministro Spadolini definì all'epoca il Ministero dei beni culturali «Ministero atipico»: nonostante la tipicità sia ovviamente insita in ogni struttura ministeriale, nel campo dei beni culturali la responsabilità tecnico-scientifica deve infatti sempre rimanere nitidamente distinta da quella politico-istituzionale. Questo momento di distinzione è oggi divenuto più opaco, né sembra offrire un'adeguata soluzione il nuovo sistema che vede i soprintendenti regionali sovraordinati a quelli provinciali e al tempo stesso non soggetti al rapporto gerarchico con l'apparato ministeriale centrale.

Bisogna allora interrogarsi se l'attuale struttura del Ministero sia ancora valida dopo l'acquisizione delle competenze in materia di spettacolo e di sport e dinanzi a una politica di settore che negli anni recenti ha mostrato maggiore attenzione per le possibili ricadute nel comparto del turismo più che per la diffusione della cultura italiana all'estero. Spetterà al Ministro sperimentare quotidianamente la validità del modello esistente, ma il senatore si dichiara scettico sulle possibilità di conservare la distinzione tra momento tecnico e momento politico con l'attuale struttura. Sembra fra l'altro difficile mantenere una peculiarità propria della storia intellettuale di questa Amministrazione, quale è quella rappresentata dalla figura tipica del funzionario tecnico-scientifico, per reclutare il quale da almeno 25 anni non si bandiscono più concorsi.

Egli condivide poi gran parte delle valutazioni sviluppate dal senatore Brignone, ma ritiene che in alcuni casi il regionalismo rappresenti la strada sbagliata. Nel caso della tutela e della conservazione dei beni, nonché della loro catalogazione, è infatti indispensabile garantire criteri omogenei a livello nazionale, affidandone la definizione alle strutture competenti, come ad esempio l'Istituto centrale per il restauro. Va ugualmente condannata l'eccessiva frammentazione del sistema archivistico, che comporta notevoli difficoltà di gestione, e rende arduo il mantenimento della distinzione fra autonomia tecnico-scientifica e autonomia amministrativo-finanziaria. Viceversa, è meno convincente l'impostazione centralista in materia di valorizzazione dei beni culturali, come anche nell'ambito della promozione dello sport dilettantistico, che giustamente il Ministro ha distinto dal professionismo sportivo e che purtroppo registra una preoccupante invadenza di natura politico-dirigistica.

In definitiva, egli auspica un ritorno alla concezione originaria del Ministero, senza però ricorrere in maniera eccessiva alla legislazione specialistica che produce risultati frammentari; si augura altresì che venga dato seguito alle dichiarazioni del Ministro che sembra volersi allontanare

da una politica che ha accostato il Ministero sempre più al modello francese, senza tenere conto che oltralpe la funzione di «ambasciata culturale» viene tradizionalmente conferita al Ministero degli affari esteri più che a quello competente per i beni culturali.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

12^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari (n. 5)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, nell'illustrare il *curriculum vitae* del dottor Tommaso Affinita quale candidato proposto dal Governo alla presidenza dell'Autorità portuale di Bari, propone l'espressione di un parere favorevole.

In considerazione della professionalità del candidato proposto dal Governo il senatore Paolo BRUTTI esprime il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta avanzata dal Presidente auspicando che anche le prossime nomine siano informate agli stessi criteri seguiti nel caso di specie.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dal Presidente. Vi prendono parte i senatori: Paolo BRUTTI, CHIRILLI, CICOLANI, DONATI, FORTE, GRILLO, GUASTI, KOFLER, MENARDI, GUZZANTI (in sostituzione del senatore PASINATO), PEDRAZZINI, PEDRINI, PELLEGRINO, PESSINA, D'AMBROSIO (in sostituzione del senatore SCARABOSIO) e VERALDI.

All'esito della votazione, la proposta del Presidente risulta approvata con 15 voti favorevoli ed una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia (n. 6)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, nell'illustrare il *curriculum vitae* del dottor Giovanni Moscherini quale candidato proposto dal Governo alla presidenza dell'Autorità portuale di Civitavecchia, propone l'espressione di un parere favorevole.

Con le stesse considerazioni espresse per la proposta di nomina precedente il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dal Presidente. Vi prendono parte i senatori: Paolo BRUTTI, CHIRILLI, CICOLANI, DONATI, FORTE, GRILLO, GUASTI, KOFLER, MENARDI, GUZZANTI (in sostituzione del senatore PASINATO), PEDRAZZINI, PEDRINI, PELLEGRINO, PESSINA, D'AMBROSIO (in sostituzione del senatore SCARABOSIO) e VERALDI.

All'esito della votazione, la proposta del Presidente risulta approvata con 15 voti favorevoli ed una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

18^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il senatore BATTAFARANO, argomentando il punto di vista dell'Ulivo, esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in titolo che, a suo parere, stravolge il modello di cooperazione previsto dall'articolo 45 della Costituzione. Ribadisce che la citata norma costituzionale ha trovato attuazione a partire dalla legge «Basevi», in numerosi provvedimenti legislativi e che pertanto appare improponibile la pretesa, sostenuta dal relatore, che il testo in discussione ne costituisca la prima attuazione. La copiosa normazione primaria è stata perfezionata a partire dall'entrata in vigore dalla Costituzione con il consenso oltre che del Parlamento, che l'ha approvata, del Presidente della Repubblica, che la ha promulgata, nonché della Corte costituzionale, cui è stata sottoposta in numerose occasioni. Inoltre, alcune norme primarie, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il decreto legislativo 385 del 1993 e da ultimo la legge 288 del 2000, vengono esplicitamente richiamate dal provvedimento in titolo e quindi sono considerate evidentemente legittime.

Osserva, altresì, che di contro è proprio il tentativo di distinguere tra diverse categorie di cooperative che probabilmente potrà essere censurato dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che con la proposta del Governo si è perduta l'occasione di promuovere, anziché colpire, la cooperazione; di favorirne la crescita, anziché introdurre artificiose distinzioni. Ricorda inoltre la legge n. 142 del 2001, che ha conferito al Governo la delega in materia di vigilanza sulla cooperazione, da esercitare entro il mese di ottobre del 2001 e richiama l'esecutivo a predisporre i relativi decreti rispettando i

principi direttivi definiti dal Parlamento. Si sofferma quindi sugli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che definiscono chiaramente le società cooperative come imprese che hanno scopo mutualistico stabilendone chiaramente le regole di condotta e rileva come l'articolo 5 del provvedimento in esame stravolga completamente questo schema, colpendo la parte più avanzata della cooperazione che si è maggiormente adeguata al mercato.

Ritiene stupefacente che la coalizione di centro-destra, che si richiama ai principi del mercato, condanni al «nanismo economico» un settore così importante della vita produttiva del Paese, escludendo nel contempo, come prevede il terzo comma dell'articolo 5, dall'ambito di applicazione delle disposizioni valide in generale i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, che in modo preponderante non utilizzano prevalentemente le prestazioni dei soci per lo svolgimento della loro attività.

Evidenzia che, a suo parere, la logica di fondo del provvedimento si connota per il suo carattere esclusivamente politico, punitivo nei confronti di un settore che si ritiene prevalentemente orientato a sinistra. Nel provvedimento in titolo, inoltre, non si fa cenno alla possibilità di accesso dei dipendenti e degli ex-dipendenti all'azionariato delle società, perdendo così l'occasione di affrontare un importante questione oggetto di iniziative legislative nella precedente legislatura.

Conclude, rilevando che un Governo della Repubblica non dovrebbe muoversi con intento punitivo nella sua azione legislativa, ma guardare all'interesse collettivo ed esprime pertanto la netta contrarietà al provvedimento in titolo.

Il senatore PAGLIARULO critica fermamente il metodo che ha caratterizzato fino ad ora l'avvio dei lavori parlamentari, basato sull'approvazione a colpi di maggioranza, senza approfondimenti nel merito, dei provvedimenti proposti dal Governo. Rileva come questa prassi riduca le funzioni delle Assemblee legislative e favorisca la contrapposizione, muro contro muro, tra maggioranza e opposizione. Inoltre, sottolinea come su alcune questioni, come il conflitto di interessi, si proceda in sordina, disattendendo le promesse fatte al corpo elettorale, mentre su altre, come quella in discussione, si intenda invece procedere con grande rapidità. Sul merito, evidenzia che con il provvedimento in esame si smantella l'impianto costituzionale basato sull'economia mista e si lascia il mercato senza alcuna regolazione. Con l'espulsione dal mercato delle cooperative più importanti, conseguenza del provvedimento in discussione, si colpiscono oltre al movimento cooperativo anche i consumatori e ciò non potrà non suscitare una ferma e giustificata reazione di protesta.

Ribadisce che la dottrina giuridica prevalente non esclude il fine di lucro come obiettivo della cooperazione, subordinandolo alla concessione dei maggiori vantaggi ai soci. La stessa dottrina accoglie inoltre la teoria secondo cui il fine mutualistico possa essere prevalente ma non esclusivo; tutto ciò in contrasto con la relazione del senatore Bucciero.

Conclude, evidenziando la sostanza politica e di potere del provvedimento in esame, il cui obiettivo consiste nella decapitazione del movimento cooperativo. In tal modo, si crea un *vulnus* costituzionale che probabilmente sarà censurato dalla Corte. Auspica pertanto una forte opposizione, nel Parlamento e nel Paese.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dà la parola al relatore Bucciero, per la replica agli intervenuti.

Il senatore BUCCIERO rileva che il senatore Battafarano non ha, a suo parere, colto il senso dell'articolo 5 del disegno di legge in esame che non si pone in contrasto con l'articolo 45 della Costituzione, bensì ne rappresenta una più puntuale applicazione. Dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo 5, emerge infatti la logica economica del provvedimento e scompare quella punitiva.

Si sofferma quindi sul rilievo relativo alla approvazione, a colpi di maggioranza, criticata dai Gruppi dell'opposizione, dei vari provvedimenti in discussione, ricordando che, nella precedente legislatura, proprio questo è stato il metodo costantemente attuato. Non concorda con il richiamo alla prevalente dottrina effettuato dal senatore Pagliarulo e rileva come, sulle questioni di merito, molte proposte emendative presentate dai senatori dell'opposizione, siano state lasciate decadere. Pertanto, la sostanziale acquiescenza al testo governativo, come modificato dalla Camera, evidenzia come le argomentazioni dei colleghi dell'opposizione siano, a suo parere, dettate da pregiudizi di schieramento. Per tali motivi, riconferma quanto esposto nella relazione.

In particolare, rileva che la diatriba sulla incostituzionalità dell'articolo 5, in relazione all'articolo 45 della Costituzione, è totalmente infondata in quanto i termini «mutualità» e «speculazione privata» e i concetti sovrastanti risultano meglio definiti dal comma 1 dell'articolo 5.

Rileva inoltre come l'affermazione, contenuta nel provvedimento all'esame, di perseguire la funzione sociale delle cooperative, di definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta con riferimento alle società che svolgono la propria attività in favore dei soci o che in prevalenza si avvalgano del lavoro dei soci, e conseguentemente riservare a queste le agevolazioni fiscali, non sia in contrasto con la Costituzione, ma in sintonia con il suo spirito.

Rispondendo alla senatrice Piloni, ribadisce che le norme costituzionali sono prevalenti rispetto alla legislazione ordinaria, incluso il codice civile, che può pertanto essere oggetto di modifica. Ribadisce altresì che, rispetto all'ipotizzato contrasto tra il provvedimento in titolo e alcune direttive comunitarie, la Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel suo parere, non ha effettuato osservazioni in merito all'articolo 5.

Conclude, esprimendo convinzione che il disegno di legge in esame e i relativi decreti che verranno emanati, si muovono nella direzione di favorire la cooperazione realmente mutualistica e senza fini di lucro, come vuole la Costituzione.

Pertanto dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 608,

preso atto con soddisfazione che il comma 4 dell'articolo 1 assicura alle Camere un periodo di tempo doppio rispetto a quello previsto in passato in analoghi provvedimenti per esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi, offrendo in tal modo la possibilità di apportare un ulteriore valido contributo all'eventuale perfezionamento delle norme delegate;

sottolineata la necessità di dare adeguata e corretta attuazione all'articolo 45 della Costituzione, affermando il principio per cui la tutela prevista in tale disposizione è riservata alla cooperazione mutualistica e senza fini di lucro;

considerato che l'articolo 5 del disegno di legge, in quanto norma di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, correttamente distingue tra cooperative e definisce quelle riconosciute (e riconoscibili in quanto tali da terzi) in base a requisiti (quelli di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) e condizioni (lo svolgimento di attività prevalente in favore dei soci e il ricorso prevalente al lavoro dei soci), consentendo in tal modo di circoscrivere l'area dei destinatari delle agevolazioni disciplinate dalle leggi vigenti e dalle eventuali norme future solo ai soggetti richiamati dalla norma costituzionale e definiti dalla legge;

considerata la necessità di superare le normative che si sono succedute nel tempo per dare apparentemente attuazione all'articolo 45, ma in sostanza per consentire, anche per effetto dell'assenza di controlli adeguati, il potenziamento di alcune cooperative che, avendo fini solo formalmente mutualistici, ma realmente di lucro, sono state le vere concorrenti delle vere cooperative protette costituzionalmente;

considerata la necessità di riservare il sostegno pubblico solo alle cooperative di cui all'articolo 45 della Costituzione, con l'effetto di potenziarle e farle divenire più efficienti e competitive, e con il contestuale effetto di consentire alle grandi società cooperative di valutare l'opportunità di trasformarsi, nel nuovo contesto normativo, in società lucrative;

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

poiché il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 7 della legge n. 142 del 2001, relativa alla disciplina della vigilanza sulla cooperazione, scadrà alcuni mesi prima di quello che verrà assegnato per l'adozione delle norme delegate previste dal disegno di legge n. 608, vi è il rischio che le disposizioni sulla vigilanza possano risultare non adeguatamente coordinate con il riordino generale della cooperazione che dovrebbe derivare dal citato disegno di legge n. 608. Al fine di armonizzare i tempi di adozione di due provvedimenti distinti, ma tra loro fortemente integrati, senza peraltro forzature sul piano temporale che potrebbero risultare pregiudizievoli ad un meditato lavoro di elaborazione e di esame in sede parlamentare, si raccomanda al Governo di valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa volta a differire il

termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge n. 142 del 2001, coordinandolo con il termine assegnato dal disegno di legge n. 608 per l'esercizio della delega in esso conferita.».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere presentato dal senatore Bucciero.

Il senatore MONTAGNINO rileva l'assenza di una discussione effettiva sul merito dei problemi, come dimostra la mancanza di interventi da parte dei senatori della maggioranza ed esprime pertanto la sua contrarietà sullo schema di parere non solo per ragioni di natura politica, ma anche perché, nel merito, le proposte dei Gruppi dell'opposizione, fatte nell'interesse del Paese, non sono state assolutamente considerate. Ritiene che il provvedimento in discussione peggiori il quadro esistente, favorendo i poteri forti e accanendosi contro il movimento cooperativo, che rappresenta un importante settore dell'economia nazionale. Auspica che in futuro, su questioni rilevanti per il Paese, si possa sviluppare con i Gruppi della maggioranza un confronto più proficuo.

Il senatore PAGLIARULO, esprimendo la sua contrarietà sullo schema di parere, critica il carattere interamente politico della relazione, chiusa ad ogni confronto; la mancata risposta da parte del relatore sulla ragione delle esclusioni previste dal comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento all'esame; ed infine, lo svolgimento del dibattito, animato prevalentemente dagli interventi dei Gruppi dell'opposizione.

Il senatore CAMBER, pur condividendo le valutazioni politiche espresse dal relatore, ritiene necessaria una pausa di riflessione ed esprime pertanto una dichiarazione di astensione. Richiama l'impegno del senatore Pedrizzi, esplicitato anche su organi di stampa, ad accogliere, come ordine del giorno, il contenuto di alcune proposte emendative espressione di importanti istanze del movimento cooperativo, di cui ricorda l'importante manifestazione convocata per il prossimo venerdì.

Il senatore VANZO si dichiara favorevole allo schema di parere e ribadisce che il non elevato numero degli interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi della maggioranza è indice, non di disinteresse al merito dei problemi, bensì di coesione politica.

Il senatore BUCCIERO dichiara la posizione favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale allo schema di parere, ribadendo che la lamentata carenza di interventi da parte dei senatori della maggioranza è indice di una confortante adesione alla proposta in discussione. Ribadisce inoltre che lo schema di parere, aperto a contributi puntuali, è stato oggetto da parte dei colleghi dell'opposizione esclusivamente di critiche di carattere generale.

Il senatore BATTAFARANO, dichiarando la sua contrarietà allo schema di parere, ribadisce come il disegno di legge in titolo stia suscitando una forte opposizione nel Paese e nella stessa base sociale della attuale maggioranza, come evidenzia la dichiarazione di astensione del senatore Camber.

Il senatore TOFANI, dichiarandosi favorevole allo schema di parere, ribadisce l'intenzione del Governo e della maggioranza di venire incontro alle istanze della cooperazione, come evidenziano le iniziative richiamate dal senatore Camber.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento solo un senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto del Gruppo di appartenenza, constatata la sussistenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con raccomandazione illustrato dal senatore Bucciero, che risulta approvato con un voto di astensione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi, tenutosi nella giornata odierna.

In merito alla programmazione dei lavori, è stato deciso di inserire nell'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge n. 17, 120 e 349, già assegnati in sede referente. E' stato altresì stabilito di porre all'attenzione della Commissione le problematiche, oggetto di specifiche iniziative legislative già trattate nella precedente legislatura, relative alla tutela dei minorati uditivi e al testo unico sulla sicurezza del lavoro.

Sulla partecipazione all'annuale Conferenza del *Network*, che riunisce le Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea e del Parlamento europeo competenti in materia di pari opportunità tra i sessi, che si terrà a Stoccolma il 26 e 27 ottobre, è stata definita la composizione della delegazione che, coerentemente alle indicazioni operative fornite dagli organizzatori, sarà formata da tre componenti che, oltre all'interprete del Senato, saranno orientativamente la senatrice Dato e il senatore Zanoletti. In questo senso, sarà integrata la richiesta della relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 20 settembre 2001, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Regolamento del Ministero della salute concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (n. 32)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 376. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Tredese aveva svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il relatore TREDESE illustra la seguente proposta di parere:

«Lo schema di regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, emanato dal Ministero della salute in applicazione della legge 14 dicembre 2000, 376, è un provvedimento purtroppo particolarmente attuale, viste le note vicende sia nel mondo calcistico che in quello ciclistico.

Le norme relative al funzionamento della Commissione non meritano particolari osservazioni.

Fra le attività della Commissione si segnalano in particolare come meritevoli di attenzione:

la classificazione delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping*;

l'individuazione delle specialità medicinali dopanti contenenti principi attivi singoli o in associazione;

la determinazione dei casi, dei criteri e delle metodologie antidoping;

la fissazione dei requisiti e la disciplina del funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della salute;

la promozione di campagne di informazione per la tutela della salute nello sport, che coinvolgono le scuole di qualsiasi ordine e grado;

la disciplina dell'apposito contrassegno che dovrà essere apposto sulle confezioni e sul foglietto illustrativo dei farmaci con attività dopanti.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole».

Si passa alla votazione finale.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA – il quale rileva come recenti episodi di cronaca sportiva abbiano dimostrato la necessità di dare rapida attuazione alla legge contro il *doping* approvata nella scorsa legislatura per impulso di questa Commissione – la senatrice BAIO DOSSI – che sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo delle autorità scolastiche nell'opera di sensibilizzazione e di informazione degli studenti – il senatore MASCIONI, il senatore SANZARELLO, il senatore DANIELE Paolo, il senatore MAGRI – il quale esprime l'auspicio che i componenti della Commissione siano nominati tra esperti di reale, comprovata e specifica qualificazione in modo da evitare incresciosi episodi, come quelli verificatisi in passato, di sottovalutazione o sopravvalutazione dell'uso di particolari sostanze – la senatrice BOLDI e il senatore SALZANO.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità l'incarico al relatore di formulare un parere favorevole nei termini da lui proposti.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

12^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANFREDI illustra innanzitutto le disposizioni più rilevanti del decreto-legge in esame, a partire dagli articoli 1 e 3 che prevedono la soppressione dell'agenzia della Protezione civile, istituita con il decreto legislativo n. 300 del 1999 e posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno, con la contestuale rivitalizzazione del Dipartimento della Protezione civile, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 2 dispone che il Servizio tecnico idrografico e mareografico, analogamente al Servizio sismico nazionale, sia posto alle dipendenze del Dipartimento della Protezione civile; l'articolo 5 riassegna le competenze in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio ed infine l'articolo 7 salvaguarda le prerogative del Corpo forestale dello Stato.

Dopo aver osservato che la responsabilità della protezione civile, riassegnata al Presidente del Consiglio, è stata delegata di recente al Ministro dell'Interno, ferme restando le attribuzioni di regioni ed enti locali, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998, e che non risulta ricostituito il Consiglio nazionale della protezione civile, rileva che il decreto-legge in esame non riordina complessivamente la materia della protezione civile – per la quale si resta in attesa di una ridefinizione complessiva – ma prevede una misura contingente volta alla soppressione dell'agenzia:

infatti, tale soluzione appare la più opportuna per uscire da una posizione di stallo al vertice dello Stato, ove coesistevano due strutture di coordinamento con una pericolosa confusione di ruoli e di competenze.

L'Agenzia, peraltro, ad un anno dalla sua istituzione non era stata in grado di darsi uno statuto incontestato ed inoltre la sua previsione aveva sottratto il maggior centro di decisione in tema di protezione civile al controllo e all'indirizzo del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri, mantenendo solo una vigilanza poco incisiva del Ministro dell'interno. Per queste ragioni, fermo restando che la titolarità della responsabilità in materia rimane al Presidente del Consiglio, la complessità dei problemi irrisolti riguardanti la ripartizione delle competenze, il reperimento dei fondi, la riduzione dei rischi sul territorio, l'organizzazione dei soccorsi, delle forze istituzionali e del volontariato, nonché l'attività di informazione e di formazione impone che la delega della responsabilità politica in materia non sia considerata di secondaria importanza.

Dopo aver ritenuto condivisibile che il Servizio idrografico e mareografico, che svolge attività analoghe a quelle del servizio sismico, venga collocato, come prevede il decreto-legge, alle dipendenze del Dipartimento della Protezione civile, preannuncia che intende predisporre un parere favorevole, con osservazioni, sul provvedimento in titolo.

Si apre la discussione nella quale interviene il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore GIOVANELLI esprime qualche perplessità sui presupposti di necessità e di urgenza di un intervento riguardante gli assetti istituzionali che in materia di protezione civile sono oggetto di profonda revisione da parte dell'attuale Governo. Infatti, c'è il timore che il decreto-legge sia stato adottato più per sostituire il vertice della protezione civile, ricoperto in questi anni dal professor Barberi, che per evitare una sovrapposizione di competenze. Dopo aver ritenuto non condivisibile la decisione di porre il Servizio idrografico e mareografico alle dipendenze del Dipartimento della protezione civile, chiede al rappresentante del Governo se tale mutamento nei vertici non corrisponda anche ad un cambiamento nelle politiche di protezione civile adottate, anche grazie al contributo del professor Barberi, negli ultimi anni in occasione di talune calamità naturali che hanno visto il ricorso ad ordinanze volte a fronteggiare situazioni di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992, lo svolgimento di attività di prevenzione e monitoraggio oltre che la concertazione con gli enti locali interessati.

Il presidente NOVI sottolinea come il decreto legislativo n. 300 del 1999 avesse determinato, nel settore della protezione civile, non poche incongruenze organizzative ed il sovrapporsi di due strutture diverse, con il risultato di sottrarre la conduzione di un apparato così delicato alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Di qui l'esigenza, colta tempestivamente dal Governo in carica, di rivedere la materia.

Il senatore RIZZI condivide pienamente la relazione svolta dal senatore Manfredi ed osserva come il decreto legge n. 343, lungi dal riordinare in modo definitivo la materia della protezione civile, rappresenti un provvedimento essenziale per venir fuori dalla difficile situazione che si era determinata.

Il senatore SPECCHIA esprime apprezzamento per la relazione del senatore Manfredi, che ben conosce le problematiche relative al settore della protezione civile. Si tratta infatti di una materia di grande delicatezza che richiede sempre un elevato senso di responsabilità ed una forte azione di indirizzo e sorveglianza da parte dell'Esecutivo, evitando per quanto possibile duplicazioni e sovrapposizioni di competenze che si sono invece verificate di recente allorché, se è vero che sono stati compiuti passi avanti rispetto al passato, il sistema delineato ha comunque mostrato i suoi limiti.

Il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno comunque tutta l'intenzione di approfondire le tematiche afferenti la protezione civile, allo scopo di delineare un modello maggiormente adeguato rispetto alle esigenze. Nel frattempo, però, non era più possibile evitare di porre rimedio ad alcuni inconvenienti già da tempo da lui evidenziati con non poche interrogazioni presentate nella scorsa legislatura per quanto attiene ad esempio alla consistenza reale della struttura dell'Agenzia di protezione civile. Senza volere inoltre diffondersi in valutazioni sulle inchieste avviate dalla Magistratura, non v'è dubbio che parecchie cose non abbiano funzionato adeguatamente nel settore della protezione civile; così, ad esempio, il Governo in carica non poteva certo non prendere atto del fatto che l'Agenzia si trovava in una posizione quasi di contrapposizione rispetto al Dipartimento, per cui bene ha fatto a sopprimere la prima riconducendo il comparto ad una situazione in cui la responsabilità politica può essere esercitata in modo diretto.

Rimane, in conclusione, ferma l'esigenza di una riconsiderazione organica della materia, cosa che non mancherà di essere fatta nel prossimo futuro dopo che tutte le questioni aperte saranno state adeguatamente approfondite e maturate.

Il senatore VALLONE osserva come i Governi succedutisi negli anni scorsi abbiano introdotto, nel sistema della protezione civile, elementi di novità ed indubbi miglioramenti, di talché l'azione delle strutture in questione è stata di recente senz'altro più efficiente rispetto all'inizio degli anni '90. Da parte dell'opposizione, comunque, non vi è certo l'intenzione di assumere posizioni preconcrete, né quella di pretendere la cristallizzazione della situazione; ciò che appare importante sottolineare è soprattutto il fatto che il progressivo coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nell'azione della protezione civile è stato sicuramente positivo, come pure il fatto che la decisione di riportare la responsabilità del settore alla Presidenza del Consiglio possa apparire un gesto di responsabilità.

Il senatore ROLLANDIN, a quasi un anno di distanza dagli eventi alluvionali che hanno coinvolto anche la Val d'Aosta, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per il progressivo coinvolgimento e corresponsabilizzazione di regioni ed enti locali nell'azione della protezione civile, auspicando quindi che l'assetto delineato dal nuovo Governo non tradisca quanto di positivo è stato fatto in passato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

13^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Apprezzate le circostanze e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, il presidente NOVI rinvia alla prossima settimana l'esame degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente NOVI avverte che le sedute della Commissione previste per domani, rispettivamente alle ore 8,30 e alle ore 14,30, sono sconvocate. È sconvocata altresì la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari prevista per domani alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
TRAVAGLIA

indi del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 20.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente TRAVAGLIA informa la Commissione di avere appena ricevuto da parte della senatrice Rita LEVI MONTALCINI un messaggio nel quale Ella si duole vivamente di non poter partecipare, per un impegno accademico precedentemente assunto, alla seduta di insediamento della Commissione, ed esprime piena disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto il senatore PIANETTA.

Successivamente la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei vice presidenti. Risultano eletti i senatori COZZOLINO e TOIA.

La Commissione procede infine alla votazione per l'elezione dei segretari. Risultano eletti i senatori Calogero SODANO e MARTONE.

Il senatore PIANETTA, nell'assumere la presidenza, ringrazia i componenti della Commissione per la fiducia accordatagli. Ritiene giusto rivolgere una parola di ringraziamento al Presidente del Senato per l'impegno profuso per la costituzione della Commissione all'inizio di questa le-

gislatura. Detto impegno si colloca, ritiene doveroso ricordarlo, nella scia dell'impegno profuso nella precedente legislatura dal presidente Mancino, il quale ha costituito un apposito Comitato, cui si deve un'importante operazione di stimolo, sia nel nostro paese che a livello internazionale.

Ricorda che la tutela e la promozione dei diritti umani non costituisce una conquista definitiva, quindi si impone giorno per giorno una assidua attività, tanto sul piano della promozione come della garanzia.

Avverte infine che non appena i Gruppi avranno designato i loro rappresentanti, si farà carico di convocare l'Ufficio di Presidenza per poi procedere, in seno della Commissione plenaria, all'approvazione del programma di lavoro.

La seduta termina alle ore 20,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente relatore GRECO rilevando preliminarmente come il testo presentato dal ministro della giustizia Castelli alla Camera riproponesse sostanzialmente l'analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura dal ministro Fassino. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati sensibilmente modificati gli attuali articoli 5 ed 11, rispettivamente concernenti le società cooperative e la disciplina degli illeciti penali e amministrativi, che costituiscono gli aspetti più controversi ma che, tuttavia, esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria.

L'oratore sottolinea quindi come il contenuto della parte rimanente del disegno di legge sia largamente condiviso dalle forze politiche e appaia coerente con il diritto dell'Unione europea. Il comma 2 dell'articolo 1, che conferisce una delega al Governo per la riforma del diritto societario, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, concernente in particolare la trasformazione, la fusione e la scissione delle società, richiamano infatti espressamente fra i principi ed i criteri direttivi il rispetto della normativa comunitaria. Questa presenta un quadro molto articolato che comprende le direttive 68/151/CEE, sulle garanzie richieste alle società, 77/91/CEE, sulla costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del capitale delle stesse, 78/660/CEE, sui conti annuali delle società, 78/855/CEE, sulle fusioni, 82/891/CEE, sulle scissioni, 83/349/CEE, sui conti consolidati, 89/666/CEE, sulla pubblicità delle succursali,

89/667/CEE, sulla società a responsabilità limitata con un unico socio, e 90/434/CEE, sul regime fiscale applicabile a fusioni, scissioni e conferimenti.

Procedendo ad illustrare il disegno di legge in esame il Presidente relatore evidenzia come esso sia volto ad adeguare l'attuale legislazione all'evoluzione del contesto economico del Paese, a rimuovere quegli elementi di incertezza giuridica che costituiscono un freno per la competitività delle imprese italiane, a valorizzare l'autonomia statutaria consentendo all'imprenditore di adottare il modello più consono con le proprie esigenze e ad aumentare il grado di flessibilità di organizzazione delle società rispettando nel contempo l'esigenza di tutelare la trasparenza e gli interessi dei terzi.

Dopo aver descritto l'articolato l'oratore ne riscontra quindi la conformità con la suddetta normativa comunitaria proponendo pertanto di esprimere un parere favorevole.

Egli ricorda tuttavia che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la XIV Commissione ha formulato due osservazioni che non sono state recepite nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e che la Giunta potrebbe far proprie. Esse riguardano in primo luogo l'articolo 4, comma 5, lettera *a*), in relazione al quale si prospetta l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul tema dei conferimenti dalla seconda direttiva europea in materia societaria, 76/91/CEE, che, all'articolo 7, precisa che il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazioni economiche purché non consistano in impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi. In relazione all'articolo 4, comma 9, lettera *b*), concernente la possibilità di delegare agli amministratori, per un periodo di tempo limitato, il potere di escludere il diritto di opzione, si potrebbe valutare inoltre l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul punto dalla citata seconda direttiva in materia di armonizzazione societaria. Questa, all'articolo 29, paragrafo 5, consente allo statuto o all'assemblea di conferire, per un periodo di cinque anni, il potere in questione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. La delega agli amministratori del potere di esclusione del diritto all'opzione sembrerebbe infatti compatibile con la previsione della direttiva soltanto ove all'organo amministrativo fosse stato attribuito dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea, il potere di decidere l'aumento di capitale.

In relazione all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), ed all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), rispettivamente concernenti la costituzione di società a responsabilità limitata e di società per azioni, il Presidente relatore osserva inoltre che si potrebbe valutare la possibilità di procedere ad un'abrogazione integrale del regime dell'omologazione, prevedendo solo per specifiche modificazioni statutarie un controllo giudiziario preventivo, supportato da idonee indagini contabili, se necessarie. La differenziazione tra Spa e Srl sul piano della procedura costitutiva non trova infatti giusti-

ficazione, dato che sorge la personalità giuridica per entrambe. La prima direttiva comunitaria ha poi introdotto per tutte le società di capitali l'opzione tra l'imposizione dell'atto pubblico e la previsione di un controllo amministrativo o giudiziario; sotto il profilo comparativo si riscontra altresì che, fra i principali paesi dell'Unione, solamente in Germania ed in Italia si verifica, in relazione all'atto costitutivo, il cumulo della forma pubblica con il controllo giudiziario.

In relazione agli articoli 3, comma 2, lettera *b*), e 4, comma 4, lettera *a*), concernenti la determinazione della misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello, rispettivamente, per le Srl e per le Spa, si potrebbe infine escludere la previsione di un aumento del capitale minimo, quanto meno per le Srl, ovvero precisarne i criteri di rideterminazione, tenendo conto che gli importi attualmente previsti dalla vigente legislazione sono già superiori all'entità del capitale minimo prescritto dall'articolo 6 della seconda direttiva, 77/91/CEE, che corrisponde a 25.000 ECU.

Non rilevando altri aspetti meritevoli di osservazioni il Presidente relatore sottolinea infine l'esigenza di attenere la discussione ai profili di competenza della Giunta fra i quali non sembrano rientrare i rilievi sollevati nelle Commissioni di merito a proposito degli articoli sulle cooperative e sugli illeciti penali.

Il senatore MANZELLA ringrazia il Presidente per l'ampia esposizione e dichiara di condividere la proposta di ribadire le osservazioni già formulate dalla XIV Commissione della Camera dei deputati. Egli sottolinea tuttavia come le modifiche introdotte agli articoli 5 e 11 dall'altro ramo del Parlamento non consentano di ravvisare nel disegno di legge in esame quella continuità, sottolineata dal relatore, con l'analogo provvedimento presentato alle Camere nella scorsa legislatura dal ministro Fassino.

L'oratore non ritiene inoltre che le modifiche introdotte all'articolo 5 non attengano al diritto comunitario. La configurazione di tre categorie di cooperative – cooperative costituzionalmente riconosciute, cooperative non riconosciute e cooperative del settore bancario e dei consorzi agrari – oltre che non essere prevista dall'articolo 45 della Costituzione potrebbe infatti comportare profili di contrasto con l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea. Esso ammette, infatti, la concessione di aiuti di Stato per finalità sociali – tra cui rientrano quelle perseguite dalla cooperazione – senza tuttavia consentire discriminazioni di natura soggettiva. L'attuale formulazione dell'articolo 5 introduce invece dei fattori di selezione discrezionali, come il riscontro di attività svolta prevalentemente dai soci, tali da ritenere che le correlate agevolazioni previste dal nostro ordinamento potrebbero essere sanzionate dall'Unione europea quali aiuti di Stato illegittimi.

Rilevando quindi come le suddette misure vadano in direzione opposta agli orientamenti affermati in ambito comunitario, da ultimo con le recenti decisioni del Parlamento europeo in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, l'oratore evidenzia altresì come esse

turbino un settore di enorme importanza per l'economia italiana, che riguarda milioni di soggetti a prescindere dalle appartenenze politiche ed ideologiche. Egli sottolinea pertanto come sarebbe più opportuno proporre alle Commissioni di merito di decidere lo stralcio delle suddette disposizioni al fine di un loro più adeguato approfondimento.

Il senatore GIRFATTI conviene con le indicazioni espresse dal Presidente relatore e sottolinea come nelle Commissioni di merito il Governo abbia manifestato la disponibilità a recepire talune delle proposte emerse nel dibattito, ivi comprese talune di quelle espresse dalla minoranza, accogliendo numerosi ordini del giorno concernenti l'esercizio della delega disposta dal provvedimento in titolo.

L'oratore non condivide peraltro le osservazioni del senatore Manzella a proposito dell'articolo 5. La nuova disciplina nel settore cooperativo pare infatti più coerente con l'ordinamento comunitario in quanto pone una distinzione fra le cooperative che ricevono un lucro dalle proprie attività e le altre. Le prime talora realizzano dei profitti a spese dei consumatori, non praticando per i loro prodotti o per i loro servizi, ad esempio, prezzi più convenienti di quelli applicati da altre società.

Il senatore MAGNALBÒ in relazione all'articolo 4, comma 8, lettere *d)* e *f)*, concernenti la disciplina dell'amministrazione e dei controlli dell'amministrazione delle Spa, osserva come si prospetti l'opportunità di valutare un allineamento ai maggiori paesi europei prevedendo per le società per azioni la possibilità di avvalersi di revisori esterni ed indipendenti attraverso la nomina di soggetti incaricati di svolgere il controllo legale dei conti.

Il senatore BASILE, considerando gli orientamenti dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese – volti ad incoraggiare la costituzione di un ambiente giuridico ed economico favorevole per tali soggetti, che tra l'altro costituiscono più del 90 per cento del tessuto produttivo italiano – sottolinea l'esigenza di valutare, in sede di esercizio della delega, la possibilità di ampliare e precisare le misure agevolative previste per tali imprese.

Il presidente relatore GRECO replica ai senatori intervenuti nel dibattito sottolineando come la legislazione non possa trascurare un dato di fatto quale l'affermazione di due tipi di cooperative, alcune delle quali svolgono attività con fini di lucro ed altre no. Al riguardo egli non ritiene che il riconoscimento di tale distinzione nell'ordinamento interno possa comportare dei profili di contrasto con l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea.

L'oratore dichiara altresì di accogliere le osservazioni dei senatori Magnalbò e Basile, che potranno essere aggiunte alle considerazioni dianzi esposte da formulare alle Commissioni di merito.

Il senatore BEDIN preannuncia, a nome del Gruppo Mar-DL, il voto contrario sul parere proposto dal relatore. Egli conviene, infatti, con le osservazioni da questi esposte ma ritiene che esse non colgano il problema centrale, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, costituito dal contrasto fra l'articolo 5 del disegno di legge e l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea.

A tale proposito l'oratore non condivide l'esempio citato dal senatore Girfatti in quanto i prodotti ed i servizi offerti dalle cooperative devono caratterizzarsi per la qualità offerta ai consumatori piuttosto che per i prezzi di riferimento.

Il senatore Calogero SODANO, a nome del Gruppo CCD-CDU:BF, preannuncia il voto favorevole sulle proposte del Presidente relatore.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Giunta conferisce quindi a maggioranza mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente GRECO comunica che, considerando l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'esame del progetto di dichiarazione sul controllo parlamentare della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), quale materia di competenza, è rinviato alla prossima seduta.

L'oratore informa inoltre la Giunta che lo scorso 13 settembre, sulla base delle intese assunte dai Presidenti delle Camere, gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, della Giunta e della 3^a Commissione del Senato e delle Commissioni III e XIV della Camera dei deputati, hanno convenuto in ordine allo svolgimento congiunto dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea definendone il programma. Nell'ambito della suddetta indagine conoscitiva la prima audizione si svolgerà presso la Camera dei deputati martedì 25 settembre per ascoltare i Vice Presidenti, Imbeni e Podestà, e il Presidente della Commissione affari costituzionali, Napolitano, del Parlamento europeo nonché gli esperti di diritto comunitario professori Liccardo, Nascimbene e Ridola. Mercoledì 26 settembre si svolgerà invece al Senato l'audizione del Presidente del Senato belga, Armand De Decker, relatore alla Conferenza sul controllo parlamentare della PESD che si è svolta a Bruxelles lo scorso luglio.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

4ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori della seduta ivi prevista: ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del ministro della salute, professor Girolamo SIRCHIA, in ordine alla devoluzione di ulteriori competenze statali alle Regioni in materia sanitaria

La presidente ALBERTI CASELLATI, dopo un indirizzo di saluto al ministro SIRCHIA, sottolinea l'esigenza che il sistema sanitario si adegui alle specifiche peculiarità del territorio.

Il ministro SIRCHIA, preliminarmente, precisa che il contributo offerto alla riflessione della Commissione esprime soprattutto un proprio orientamento personale che, necessariamente, sarà sottoposto quanto prima al vaglio dell'Esecutivo nel suo complesso. In ogni caso l'ulteriore conferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni vedrà un capovolgimento di ruoli tra queste ultime e lo Stato che, infatti, dovrà limitarsi a garantire una sorta di cornice etica recante i principi all'interno dei quali le regioni eserciteranno i poteri e le attribuzioni sulla base delle reali esigenze espresse dal territorio.

L'area socio-sanitaria, egli avverte, appare alquanto sbilanciata a sfavore della cura di malattie croniche perché risulta soprattutto orientata alla terapia delle malattie acute: tale stato di fatto presuppone un più razionale riequilibrio organizzativo e finanziario, fondato su un più appropriato approccio diagnostico e terapeutico. In tale ottica, quindi, la lotta agli sprechi finisce per assumere una valenza non soltanto economica ma soprattutto etica, in quanto fondata sulla maggiore appropriatezza degli interventi sanitari. Coerentemente a tale presupposto si impone l'aggiornamento e la riconversione professionale del personale, non solo per la cura ospedaliera ma anche per l'assistenza domiciliare, specie per talune categorie di malati cronici o terminali.

Gli ospedali pubblici, in particolare quelli grandi, rappresentano una grande ricchezza per il servizio sanitario, anche come motore della ricerca scientifica: in alcuni casi, peraltro, a fronte di un generale peggioramento del servizio si registra una cattiva gestione manageriale, fonte di cospicui disavanzi derivanti da quanti presumono di dare la precedenza alla quadratura dei bilanci piuttosto che alla cura di malati. Purtroppo la distorsione dei rapporti tra politica e amministrazione ha prodotto nel tempo direttori generali ospedalieri che hanno privilegiato una gestione burocratica anziché imprenditoriale: occorre invece che l'ospedale, nell'assistenza come nella ricerca, salvaguardi nel modo più corretto la peculiarità della propria missione pubblicistica.

Passando ai temi dell'educazione permanente da assicurare al personale sanitario, il ministro Sirchia ritiene di particolare utilità la partecipazione a qualificati convegni, all'uopo utilizzando appositi crediti formativi. Naturalmente la convegnistica non può sostituire l'aggiornamento professionale che deve essere costantemente assicurato ai medici e agli infermieri anche attraverso le tecniche di insegnamento interattivo tramite la rete informatica. In tale ambito le Regioni hanno senz'altro ampi spazi di intervento. Dal 1° gennaio 2002 avrà inizio la sperimentazione con *provider* su temi preselezionati che daranno luogo alla fruizione di *crediti* per il rinnovo dei rapporti professionali con il Servizio sanitario nazionale.

Il ministro SIRCHIA, quindi, si sofferma sul delicato tema della comunicazione funzionale a una corretta educazione sanitaria, specie in materia farmaceutica, che al momento rischia di accentuare l'asimmetria informativa a danno, in primo luogo, degli stessi medici e sottolinea la necessità di un progetto per la comunicazione pubblica, senza oneri per lo Stato, che abbia nel contempo i requisiti della autorevolezza scientifica e dell'efficacia. Al riguardo ritiene di poter dare avvio, dal prossimo gennaio, a una mirata campagna sui temi concernenti le errate forme di alimentazione in ordine alle quali è stato calcolato un costo a carico della spesa sanitaria pari a circa ventimila miliardi di lire. Successivamente partirà una analoga iniziativa per la prevenzione del rischio mirata ai non fumatori.

Per quanto concerne gli infermieri lamenta che al livello di professionalità richiesto non corrisponde un livello retributivo altrettanto adeguato: occorre pertanto prevedere significative innovazioni, non esclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di dedicarsi contestualmente ad attività di

natura libero-professionale. Anche per altre categorie professionali si registrano problemi analoghi, ad esempio i tecnici radiologi: in particolare appare doveroso superare l'esclusività e la irreversibilità del rapporto professionale dei medici operanti in regime cosiddetto *intramoenia*.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro SIRCHIA per il contributo reso, che risulta molto significativo nell'ottica di un più mirato conferimento di competenze statali in materia sanitaria alla responsabilità delle Regioni.

Il deputato FISTAROL, pur condividendo alcune affermazioni rese dal Ministro, osserva che il suo intervento si qualifica più come una panoramica sulle linee guida del proprio dicastero che come specifico indirizzo del Governo in materia di ulteriore trasferimento di competenze statali in materia sanitaria. Sarebbe stato auspicabile, pertanto, far precedere una audizione del Ministro delle riforme istituzionali e svolgere un dibattito in ordine ai temi connessi alla prossima scadenza del referendum costituzionale del 7 ottobre.

La presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi lo scorso 31 luglio, aveva stabilito di ascoltare alcuni rappresentanti del Governo. Tenuto conto dei rispettivi impegni le audizioni hanno avuto inizio con il Ministro della salute e proseguiranno come convenuto. Quanto al *referendum* costituzionale del 7 ottobre, precisato che il Governo non può che essere neutrale in materia referendaria, opportunamente il ministro Sirchia ha illustrato il proprio indirizzo politico richiamando il ruolo etico di garanzia che lo Stato dovrà assumere nei confronti dei poteri conferiti alle Regioni in materia sanitaria.

Il ministro SIRCHIA, infine, ricorda che, nella scorsa legislatura, mentre con legge costituzionale venivano conferite nuove competenze alle Regioni, con altra legge ordinaria venivano analiticamente disciplinati i poteri regionali in materia sanitaria. Con il decreto-legge approvato dal Governo la scorsa settimana, invece, è iniziato il capovolgimento dell'indirizzo legislativo centralistico, conferendo maggiori responsabilità alle regioni, a partire dalla spesa farmaceutica per poi proseguire con altri comparti della spesa sanitaria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 27 settembre, alle ore 14, per proseguire l'audizione del Ministro della salute.

La seduta termina alle ore 15,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio PANATTONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

In assenza di parlamentari che abbiano rivestito la carica di Vicepresidente della Commissione in precedenti legislature, assume la presidenza provvisoria dei deputato Giorgio Panattoni, decano per età tra i presenti.

Il deputato Giorgio PANATTONI, *Presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire il suo Ufficio di Presidenza, eleggendo, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento interno, il Presidente, due Vicepresidenti e due segretari.

In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i colleghi Giovanna Melandri e Giorgio Merlo, più giovani per età tra i presenti, a fungere da segretari.

Indice quindi la prima votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio PANATTONI, *Presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei Gruppi presenti, apprezza le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Ritene tuttavia di non potersi esimere dal rilevare la gravità istituzionale della situazione che viene a determinarsi a seguito della mancata elezione del Presidente, e di riserva di rappresentare tale considerazione ai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2001

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

Schema di Regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 33): osservazioni favorevoli;

alla 13^a Commissione:

(69) SPECCHIA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:* parere favorevole con osservazioni;

(567) TURRONI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:* parere favorevole con osservazioni;

(601) GIOVANNELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:* parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 settembre 2001, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (277).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCHIFANI e PASTORE. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (401).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (417).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (431).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (54).
- STIFFONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier* Mitrokhin» (315).
- SCHIFANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti (462).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile (624).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile (543) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Lumia ed altri; Gambale ed altri; Molinari ed altri; Vendola ed altri; Fontanini ed altri*).
- MANZIONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile e su quello del riciclaggio (522).

V. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di Assistenza all'Infanzia «Beata Lucia» di Narni (n. 4).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 settembre 2001, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (610).
-